

Disegno di legge n. 1713

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze con-

nesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

1. 1. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le maggiori disponibilità di Finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del DPEF attualmente in vigore, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e le gravi conseguenze della crisi economica internazionale sul credito alle imprese e alle famiglie sono destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati con reddito inferiore a 50 mila euro, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente e di pensione di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e a misure di sostegno al credito delle PMI con l'automatico accodamento senza penalizzazioni per le rate di mutuo o operazioni di leasing in scadenza nel 2009, e con il rafforzamento degli strumenti di garanzia *Confidi*.

1. 2. Nannicini, Lulli, Baretta, Fluvi, Cecuzzi.

ART. 2.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. – a) All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « le detrazioni per carichi di famiglia non competono » sono sostituite dalle seguenti: « le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano anche ai soggetti non residenti alle condizioni previste nei commi successivi »;

b) All'articolo 24 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere il seguente comma: « 4. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, spettano a condizione che i soggetti non residenti dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari »;

1-ter. I soggetti residenti in uno stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all' Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996 e successive modificazioni emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,

lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché i cittadini italiani residenti in paesi diversi da quelli di cui sopra, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; b) il reddito posseduto dal familiare di cui alla lettera precedente, che deve essere, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore all'importo indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso di alcun beneficio connesso a carichi di famiglia;

1-quater. I commi 1324 e 1325 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2009.

All'onere derivante dai presenti commi si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C.

2. 516. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All' articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « le detrazioni per carichi di famiglia non competono » sono

sostituite dalle seguenti: « le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « per gli anni 2007, 2008 e 2009 », sono soppresse.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da *1-bis* a *1-ter*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma *1-quinquies*.

1-quinquies. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

c) al primo periodo sostituire la cifra « 0,5 » con la seguente: « 4,5 »;

d) al terzo periodo, dopo le parole « presente comma » aggiungere le seguenti: « , commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia ».

2. 176. Razzi, Pisicchio, Evangelisti, Orlando, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

« *35-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 443. Cesare Marini, Capodicasa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

* **2. 48.** Beccalossi, Nola, Rosso, Bonciani, Laffranco, Catanoso, Paolo Russo, Taddei, Scandroglio, Saglia, Faenzi, Dima, Ghiglia, Romele, Di Caterina.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come

modificato dall'articolo 42-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

* **2. 272.** Fogliato.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte, rispettivamente, entro il 31 marzo 2009, per il regolamento CE n. 2080/05 ed entro il 31 marzo 2012, per il regolamento 867/08 nei confronti delle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento CE 19 dicembre 2005 n. 2080 e del Regolamento n. 867/08, rientranti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9 degli stessi Regolamenti sono equiparate, rispettivamente, a quelle di cui all'articolo 2, comma 3, e di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. 371. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 »;

b) al comma 365, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 » e le parole: « 30 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2010 ».

2. 44. Ventucci.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 2009-2011, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni di cui all'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il complesso delle spese finali di cui al comma 4 del medesimo articolo è determinato anche al netto dei trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativi agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza)

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 444. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009. »

2. 43. Ventucci.

All'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle Autorità Portuali a fronte della concessione di beni demaniali, in ragione della indisponibilità di detti beni da parte delle autorità medesime a titolo di proprietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria ed, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette. »

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

2. 204. Meta, Bonavitacola, Velo, Tullo, Sarubbi, Laratta, Lovelli, Giorgio Merlo, Cardinale, Boffa.

All'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il comma 993, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che i canoni di concessione demaniale introitati dalle Autorità Portuali non concorrono agli imponibili IRPEG, ora IRES, e IRAP. »

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

2. 203. Meta, Bonavitacola, Velo, Tullo, Laratta, Lovelli, Cardinale, Fiano, Enzo Carra, Boffa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concorrono, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa previste.

2. 20. Pelino, Ceroni.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del *made in Italy* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2010 e 2011. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche organolettiche dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo. »

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 20 milioni di euro, e per ciascuno degli anni 2010 e 2011 pari a 25 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

2. 426. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011). »

2. 373. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di servizi realizzati esclusivamente con le tecnologie *web* per (informatizzazione

delle aziende agricole e per le finalità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è disposto a favore del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2009. »

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.000.

2. 400. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese. »

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ».

2. 399. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In favore del settore suinicolo lucano interessato da episodi di malattia vescicolare sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 mila euro per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti modifiche:

2009: – 2.000;
2010: – 0,500.

2. 15. Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: pesca costiera, inserire le seguenti: alle imprese che esercitano la pesca mediterranea,.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

***2. 6.** XIII Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: pesca costiera, inserire le seguenti: alle imprese che esercitano la pesca mediterranea,.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

***2. 358.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, dopo le parole: pesca costiera, inserire le seguenti: alle imprese che esercitano la pesca mediterranea,.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

***2. 480.** Marinello.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e nel limite del 50 per cento, alle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio marittimo con le isole minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 45 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

2. 87. Gioacchino Alfano.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e alle imprese armatoriali che esercitano traffico di cabotaggio marittimo con le isole minori.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 72 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

2. 201. Meta, Velo, Bonavitacola, Enzo Carra, Fiano, Giorgio Merlo, Tullo, Cardinale, Sarubbi, Pierdomenico Martino, Boffa.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e alle imprese armatoriali che esercitano traffici di cabotaggio con le isole minori.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 40.000;
2010: – 40.000;
2011: – 40.000.

Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 63. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1500;
2010: – 1500;
2011: – 1500.

***2. 356.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1500;
2010: – 1500;
2011: – 1500.

***2. 482.** Marinello.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: I medesimi benefici sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del Lavoro della salute e delle

politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 1000;
2010: – 1000;
2011: – 1000.

2. 481. Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per gli anni 2009, 2010 e 2011, con incremento dello sgravio al 100 per cento degli oneri.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 40.000;
2010: – 40.000;
2011: – 40.000;

Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 69. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 25.000;
2010: – 25.000;
2011: – 25.000.

2. 68. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2. 380. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orienta-

menti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 385. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2. 389. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativamente alla misura di fermo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

***2. 392.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativamente alla misura di fermo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

***2. 7.** XIII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

***2. 8.** XIII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

***2. 484.** Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è

sostituito dal seguente: 1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole « derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura »;

b) al punto 8, le parole « derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: in acque dolci. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. 327. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunita-

rie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: – 300;
2010: – 300;
2011: – 300.

2. 466. Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2007-2013.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2009: – 200;
2010: – 200;
2011: – 200.

2. 384. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Entro il 1° luglio 2009 gli armatori delle unità da pesca tenuti al rispetto del sistema V.M.S. (Vessel Monitoring System) dovranno provvedere a regolarizzare i contratti relativi al traffico e alla manutenzione varia degli apparati di bordo (blue box), di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, Ali-

mentari e Forestali. Fino al 30 giugno 2009 gli oneri relativi a traffico e manutenzione ordinaria sono a carico dello Stato.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2000;
2010: – 2000;
2011: – 2000.

***2. 348.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Entro il 1° luglio 2009 gli armatori delle unità da pesca tenuti al rispetto del sistema V.M.S. (Vessel Monitoring System) dovranno provvedere a regolarizzare i contratti relativi al traffico e alla manutenzione varia degli apparati di bordo (blue box), di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali. Fino al 30 giugno 2009 gli oneri relativi a traffico e manutenzione ordinaria sono a carico dello Stato.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2000;
2010: – 2000;
2011: – 2000.

***2. 467.** Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: 1-sexies. In via sperimentale per fanno 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole « derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura »;

b) al punto 8, le parole « derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: « in acque dolci ». Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. 469. Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola 2006 » è sostituita dalla seguente: 2009 », Ai fini dell'attuazione del presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. 468. Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola 2006 » è sostituita dalla seguente: 2009 ».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 13.000.

2. 273. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 850;

2010: – 850;

2011: – 850.

***2. 9.** XIII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo

e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: — 850;
2010: — 850;
2011: — 850.

***2. 485.** Marinello.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: — 850;
2010: — 850;
2011: — 850.

***2. 350.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla

dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.

2. 381. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, n.81/2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » legge n.230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

2. 424. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non

compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) »;

c) al comma 1090:

1) le parole: « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.

* **2. 10.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese

ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 legge n. 379 »;

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.

* **2. 330.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

« 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle

piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379 »;

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole « o di lavoro autonomo » sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.

* **2. 404.** Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è così sostituito:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura ».

** **2. 403.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto

a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura ».

**** 2. 328.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

ART. 121. – (*Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà*). – 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2009 ».

2. 317. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che effettuano in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 è riconosciuto un credito di imposta nei limiti della somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Detto credito di imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio

2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, tenuto conto degli orientamenti comunicati per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, 2006/C319/01, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C n. 319 del 27 dicembre 2006. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 307. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, è aggiunto il seguente comma:

« 6-*bis*. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza ».

2-*ter*. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

2-*quater*. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. 316. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire l'adozione, da parte delle imprese agricole, di tecniche innovative finalizzate alla sostenibilità ambientale e, in specie, alla riduzione dell'impiego di energia nei processi produttivi, anche attraverso la produzione ed il reimpiego nei processi medesimi di energia ottenuta da fonti rinnovabili agricole di origine aziendale, è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo agli investimenti realizzati per l'adozione delle sopraddette tecniche innovative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 308. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per l'anno 2009 è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera, di cui all'articolo 10, ultimo comma del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000.

2. 397. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo

Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di applicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 50.000;

2010: –;

2011: –.

2. 333. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le parole: « a tutto il territorio nazionale ».

2-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

*** 2. 329.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole « si applica » sono aggiunte le parole « a tutto il territorio nazionale ».

2-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

*** 2. 405.** Sani, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2009. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. 320. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 7 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto il seguente:

« 242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 mi-

lioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione ».

2. 331. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da « che svolgono » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e da cooperative formate da agricoltori o produttori ».

2. 318. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge ».

2. 319. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2010: – 5.000;
2011: - 5.000;

voce Ministero dell'interno:

2009: – 5.000.

- 2. 425.** Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Cesare Marini.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema zootecnico ed il rafforzamento dei distretti zootecnici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma *2-bis* sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Accisa prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.

- 2. 422.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame e per la tutela dei libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000.

- 2. 398.** Fiorio, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24 della legge n. 963/65 eliminare il comma 1 e, conseguentemente,

all'articolo 26, comma 1, dopo le lettere « lettere a), b) » aggiungere « c) ».

- 2. 383.** Lusetti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « , legge 17 febbraio 1982, n.41 », sono inserite le seguenti: « ad eccezione dell'articolo 27-ter ».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

- 2. 393.** Sani, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6 milioni ».

- 2. 332.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

- 2. 334.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, la

parola: « 2006 » è sostituita dalla seguente: « 2009 ». Ai fini dell'attuazione del presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

- 2. 326.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di procedere al potenziamento del sistema viario della Sicilia e della Calabria, nonché allo scopo di creare opere infrastrutturali indispensabili per il rilancio e la crescita sociale ed economica delle medesime regioni, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. sono stanziati 800 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

- 2. 448.** Oliverio, Cesare Marini, Capodicasa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera *b)*, primo periodo, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »; nella stessa lettera, secondo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »; nella stessa lettera, terzo periodo, le pa-

role: « del 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 25 per cento », nella stessa lettera, quarto periodo, le parole: « lire 35 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 25.000,00 », le parole: « lire 8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6.000,00 », le parole: « lire 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.500,00 », le parole: « lire 7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.500,00 », le parole: « lire 1,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.000,00 », le parole: « lire ottocentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500,00 »; nella stessa lettera, ultimo periodo, le parole: « 35 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « euro 25.000,00 », le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000,00 »;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo corrispondente alle mancate entrate derivanti dall'applicazione dei capoversi precedenti.

2. 555. Pini, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti alla prevenzione del fenomeno del precoce consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti, allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza degli effetti nocivi e della pericolosità che tale consumo ha sulla salute fisica e psichica.

2. 250. Rubinato.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di primo grado, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti alla prevenzione del fenomeno del precoce consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti, allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza degli effetti nocivi e della pericolosità che tale consumo ha sulla salute fisica e psichica.

2. 487. Rubinato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di inserire nel Piano dell'offerta formativa, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, progetti ed iniziative volti alla prevenzione del fenomeno del precoce consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti, allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza degli effetti nocivi e della pericolosità che tale consumo ha sulla salute fisica e psichica, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di 500 mila euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 500 mila euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n.230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire », Legge n.385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni « L'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

2. 486. Rubinato.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borsa di studio a supporto della mobilità individuale per studio, per tirocinio o per formazione professionale bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nell'ambito del programma LLP, istituito con decisione n.1720/06/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, nonché gli altri contributi

comunitari e di altri organismi internazionali e le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 8 mila euro.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C sono ridotte in maniera lineare, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per inni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

2. 249. Ghizzoni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C sono ridotte in maniera lineare, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per inni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

2. 245. Siragusa, Levi, De Biasi, Ghizzoni, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2009, è istituito presso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo speciale di 133,4 milioni di euro da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 500 mila euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n.230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire », Legge n.385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura,

politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «l'Italia in Europa e nel mondo», «Ricerca e innovazione», istruzione scolastica», «istruzione universitaria» e «fondi da ripartire»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Ricerca e innovazione», quelle relative alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e quelle relative alla missione «servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».

2. 248. De Pasquale.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per le finalità di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

2. 67. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 35. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente

non superiore a 1000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 34. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: – 28.500;
2010: – 18.500;
2011: – 18.500.

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: – 7.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

2. 279. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: per un importo complessivamente non superiore a 665 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

2. 475. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Per assicurare la stampa in Braille e a caratteri ingranditi dei numeri della *Gazzetta Ufficiale*, è autorizzato per gli anni 2009, 2010 e 2011 lo stanziamento di 250.000 euro in favore della Stamperia regionale Braille di Catania.

6-ter. La Stamperia regionale Braille di cui al comma 6-bis, dovrà produrre in Braille e a caratteri ingranditi almeno 30 numeri annui della *Gazzetta Ufficiale* ed i testi delle singole legge in Braille o a caratteri ingranditi, per il cieco o l'ipovedente che ne faccia richiesta.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 250;
2010: – 250;
2011: – 250.

2. 536. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei ciechi e degli ipovedenti e di favorire la loro conoscenza della realtà, è autorizzato per gli anni 2009, 2010 e 2011 lo stanziamento di 300.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 300;
2010: – 300;
2011: – 300.

2. 537. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di potenziare la ricerca scientifica per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti, lo stanziamento annui di cui all'ar-

articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di euro 250.000 annui.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 250;
2010: – 250;
2011: – 250.

2. 535. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della riabilitazione visiva e della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e di partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato di euro 400.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 400;
2010: – 400;
2011: – 400.

2. 534. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le se-

guenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di

coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Le deduzioni di cui al presente comma, spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in modo lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 291. Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro. »

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 281. Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « per la parte che eccede lire 250 mila » sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 284. Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila » sono aggiunte le seguenti: « La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro »;

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 283. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro »

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 286. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè, Buttiglione.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « i-nonies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro. »

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 282. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 280. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 50.000;
2010: - 50.000;
2011: - 45.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: -;
2010: -;
2011: - 5.000.

2. 285. Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè, Buttiglione.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

6-quater. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27

gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 287. Capitano Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 63.500;
2010: - 38.500;
2011: - 38.500;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 7.500;
2010: - 2.500;
2011: - 2.500.

2. 288. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Delfino, Occhiuto, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 38.500;
2010: - 23.500;
2011: - 23.500;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 5.000;
2010: - 2.000;
2011: - 2.000.

2. 289. Ciccanti, Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Delfino, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis.

(Sostegno ai genitori).

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indi-

cate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

- 2. 290.** Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Volontè.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole « piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica », sono aggiunte le parole « nonché associazioni musicali e artistiche ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

- 2. 182.** Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma *1-quater* è inserito il seguente:

« *1-quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di paga-

mento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

« *6-ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso « *5-bis* » sostituire le parole: « 96 per cento » con: « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con: « 96 per cento »;

- 2. 213.** Livia Turco, Sbrollini, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burtone, D'Incecco, Miotto, Mosella, Lenzi, Murer.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Per il finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo denominato « Dopo di Noi », la cui dotazione annua è pari a di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate alla tabella C sono ridotte in

maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni « ricerca e innovazione », « Tutela della

salute », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali »;

2. 192. Livia Turco, Sbrollini, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burtone, D'Incecco, Miotto, Mosella, Lenzi, Murer.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per il 2009 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 183. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano anche all'assistenza domiciliare d'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 36. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 2,840,51 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.500,00;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 37. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è inserito il seguente:

« 4-bis. Il canone di locazione risultante dai contratti agevolati e dai contratti per studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 18 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre, n. 360, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2011.

2. 14. Ravetto.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

6-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 38. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 9.000 euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2. 311. Vannucci, Pizzolante, Marchioni, Mazzuca.

Sostituire il comma 7, con il seguente: al comma 309, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le

parole: entro il 31 dicembre 2008 sono soppresse ed al terzo periodo dopo: medesimo articolo 12 sono aggiunte le seguenti *parole:* nel limite di 250 euro per ciascuno di essi;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 237. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Velo, Bocci, Lovelli, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per l'anno 2009 l'importo della detrazione massima ammessa è elevata a 400.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 207. Meta, BonavitaCola, Velo, Cardinale, Tullo, Sarubbi, Laratta, Lovelli, Fiano, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Boffa.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a cate-

gorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.

7-ter. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate sulla tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

2. 210. Meta, Cardinale, Velo, BonavitaCola, Fiano, Lovelli, Giorgio Merlo, Enzo Carra, Tullo, Sarubbi, Pierdomenico Martino, Boffa.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni

2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,

relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 572. Misiani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'espressione « in ogni caso » contenuta nell'articolo 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 deve essere intesa nel senso che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato relativamente a qualsiasi immobile riconosciuto di interesse storico od artistico, indipendentemente dalla tipologia di immobile, dalla sua destinazione d'uso, dal fatto che sia utilizzato diretta-

mente ovvero concesso in locazione o comodato, nonché dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile stesso e dalla tipologia di reddito imponibile prodotta da detto soggetto, anche in deroga a quanto previsto dalla sezione I del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 411. Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586»;

b) il capo III è sostituito dal seguente:

« CAPO III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

ART. 586.

(Acquisto dei beni da arte del comune).

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

ART. 586-bis.

(Utilizzo dei proventi dell'eredità).

Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico.

Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma ».

2. 408. Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 545. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2009, agevolazioni di cui ai commi da 325 a 343 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per esterni al settore, con le limitazioni ivi previste.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

2. 529. Carlucci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno 2009, le agevolazioni di cui ai commi da 325 a 343 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alla produzione e distribuzione di video musicali, con le limitazioni ivi previste.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

2. 531. Carlucci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 532. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 1.365,5 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

1-bis. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizza-

zioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 1.365.500.000 per l'anno 2009.

2. 360. Capodicasa, Oliverio, Cesare Marini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C sono ridotte in misura lineare di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

- 2. 255.** Misiani, Fiano, Pizzetti, Peluffo, Sanga.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per la prosecuzione ed il potenziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le relative risorse finanziarie sono incrementate di euro 30 milioni per l'anno 2009 e di euro 27 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e di 27 milioni di euro per l'anno 2010.

- 2. 205.** Meta, BonavitaCola, Velo, Cardinale, Tullo, Sarubbi, Lovelli, Laratta, Pierdomenico Martino, Boffa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2009 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 212.** Meta, Velo, Cardinale, Tullo, Fiano, BonavitaCola, Lovelli, Pierdomenico Martino, Enzo Carra, Laratta, Sarubbi, Boffa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, sono ridotte in maniera lineare ad esclusione dalle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 244. Lolli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. La lettera *l-bis*) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, è soppressa.

7-ter. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988 n. 917, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. — (*Detrazioni per adozione internazionale*). — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per la spesa relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura ».

7-quater. L'articolo 31, comma 3, lettera *m*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 478, è sostituita come segue:

« *m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, le spese sostenute dai

genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione ».

7-quinquies. Il « Fondo per il sostegno della delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 legge 23 dicembre 2005 n. 266 a coperta della spese sostenuta dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2008 e 2007, fatto salvo il rimborso della medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro, della, salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 35.000;
2010: – 35.000;
2011: – 35.000

2. 292. Capitanio Santolini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 11 ottobre

1990, n. 289, e dall'articolo 80, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.085;
2010: – 20.085;
2011: – 20.085.

2. 293. De Poli, Buttiglione, Testa, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624), apportare le seguenti variazioni:

2009: –;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000.

2. 294. De Poli, Testa, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'importo di euro

5,29 è sostituito con euro 10,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 90 milioni di euro a decorrere all'anno 2009.

2. 295. Galletti, Ciccanti, De Poli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per tutti i veicoli di cui al comma 3, ivi compresi quelli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di merci che di persone, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spese indicate nella tabella C, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 211. Velo, Cardinale, Meta, Tullo, Bonavitacola, Fiano, Laratta, Pierdomenico Martino, Sarubbi, Enzo Carra, Boffa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266 con riferimento all'annualità 2006 e 2007 e le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento all'annualità 2007 sono rese disponibili fino al 31 dicembre 2009.

2. 209. Lovelli, Meta, Cardinale, Enzo Carra, Tullo, Laratta, Pierdomenico Martino, Bonavitacola, Sarubbi, Giorgio Merlo, Boffa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia spa, per la prosecuzione dei servizi di trasporto ferroviario, con particolare riguardo al servizio locale e regionale, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di 300 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 208. Meta, Cardinale, Bonavitacola, Velo, Fiano, Tullo, Giorgio Merlo, Sarubbi, Lovelli, Enzo Carra, Pierdomenico Martino, Boffa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indi-

cate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. 222. Motta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ».

8-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI.

2. 49. Brugger, Zeller, Nicco.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009. Per l'anno 2009 le operazioni di compravendita di terreni agricoli, finalizzate alla formazione e/o all'arrotondamento della proprietà contadina

sono esenti dall'imposta catastale dell'1 per cento.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 306. Fogliato, Ranieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « il triennio 2006-2008 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni dal 2006 al 2010 »;

b) il comma 7 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 54. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) dopo l'articolo 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-*ter*.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso

e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 51. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classi-

ficabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.

2. 52. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 2,2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale o Presidenza del Consiglio dei ministri » legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 50. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La dotazione del fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati, di cui all'articolo 2, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 di 2 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

2. 407. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 71, in fine, sono aggiunte le seguenti: « secondo il criterio di competenza »;

b) al comma 72 dopo le parole: « cui al comma 70 » sono aggiunte le seguenti: « L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite iva individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma » e successivamente dopo le parole « dell'attività professionale ». aggiungere « Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale. ».

c) al comma 73 dopo le parole: « nuove tecnologie di servizi » sono aggiunte le seguenti: « Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. La base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti.

2. 94. Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, dopo la parola: «impresa» ovunque ricorra sono aggiunte le seguenti: «e dai professionisti».

2. 98. Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis. All'articolo 37, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna miglioramento».

2. 99. Fluvi, Ceccuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2000, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile conto terzi professionale. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai suddetti professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale provvederà alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di detta copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.

2. 101. Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 504 del 1992 dopo le parole: «31 ottobre» aggiungere le seguenti: «e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre».

2. 102. Fluvi, Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 9.

2. 474. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In caso di mancata attuazione, nel corso dell'esercizio 2008, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 103, relative alla definizione agevolata dei versamenti dovuti dai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria nel settembre 1997, l'attuazione delle medesime disposizioni, relative alla definizione dei versamenti tributari e previdenziali sospesi nelle regioni Umbria e Marche, è differita all'esercizio 2009. In tal caso, la rateizzazione di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008 decorre dal mese di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007.

9-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, è incrementata di 13 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni per l'anno 2009, 13 milioni di euro per l'anno 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011.

- 2. 395.** Sereni, Vannucci, Agostini, Bocci, Cavallaro, De Torre, Giovanelli, Gozi, Merloni, Pistelli, Trappolino, Verini.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alla autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

- 2. 218.** Esposito, Portas, Boccuzzi, Giorgio Merlo, Calgaro, Verneti, Rossomando, Lovelli, Fiorio, Lucà.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2009 a valere su le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 e 7, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

- 2. 456.** Fiorio, Lovelli, Esposito, Giorgio Merlo, Boccuzzi, Portas, Calgaro, Lucà, Rossomando, Verneti, Bobba.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: – 20.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: – 3.000;

voce Ministero della giustizia:

2009: – 2.000;

voce Ministero dell'interno:

2009: – 15.000.

- 2. 219.** Esposito, Portas, Boccuzzi, Giorgio Merlo, Calgaro, Verneti, Rossomando, Lovelli, Fiorio, Lucà.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 40 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n.385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 254. Esposito, Misiani, Portas, Bocuzzi, Giorgio Merlo, Calgaro, Vernetti, Rossomando, Lovelli, Fiorio, Lucà.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 220. Bocci, Mariani, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di completare gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 aprile 1980, n. 115, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 221. Bocci, Mariani, Vannucci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del settembre 1997 di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5

milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 10.000;

2011: – 15.000.

2. 396. Sereni, Vannucci, Agostini, Bocci, Cavallaro, De Torre, Giovanelli, Gozi, Merloni, Pistelli, Trappolino, Verini.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'allegato A ivi richiamato sono soppresse le seguenti voci:

« Legge 29 aprile 1976, n. 178: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 »;

« Legge 4 agosto 1978, n. 464: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone dei Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 ».

2. 391. Capodicasa.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

9-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

2. 379. Rubinato, Baretta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli interventi urgenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2008 « Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Unibria interessato da una grave crisi idrica » è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca e innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio inter-

nazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 93. Verini, Trappolino.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 luglio 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000.

* **2. 251.** Cicu, Porcu, Nizzi, Oppi, Murgia, Testoni, Vella.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 luglio 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000.

* **2. 410.** Marrocu, Calvisi, Fadda, Schirru, Melis, Pes, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Parisi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il piano nazionale di edilizia abitativa una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17 comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, da realizzate con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 386. Capodicasa.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Per la prevenzione degli eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nei territori individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 e 7, del medesimo decreto-legge.

2. 455. Fiorio, Lovelli, Esposito, Giorgio Merlo, Boccuzzi, Portas, Calgaro, Lucà, Rossomando, Verneti, Bobba.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata o meno. soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore o, per gli atti non autenticati, il soggetto emittente, e alla relativa san-

zione non si applicano riduzioni di nessun genere.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 2, dopo la parola: Proroghe sono aggiunte le seguenti: e decorrenze.

2. 452. Fallica, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti, con sottoscrizione autenticata o meno, soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore o, per gli atti non autenticati, il soggetto emittente, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere ».

2. 451. Fallica, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la prosecuzione del restauro delle mura ciclopiche nel comune di Amelia (Terni) è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: — 1.000.

2. 449. Bocci, Trappolino.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e

le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di dipendenti e/o assimilati.

2. 95. Fluvi, Ceccuzzi.

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 296. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche nel caso in cui gli atti relativi al riordino comportino conferimenti di aziende strumentali alle aziende di servizio o di persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009 in Fondazioni a condizione che le aziende stesse mantengano il requisito della strumentalità. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 32. Contento.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche nel caso in cui gli atti relativi al riordino comportino conferimenti di aziende strumentali alle aziende di servizio o di persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009 in Fondazioni a condizione che le aziende stesse mantengano il requisito della strumentalità.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.500.

2. 33. Contento.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 39. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: « . Gli aggi di riscossione, gli interessi di mora i diritti di notifica e le eventuali spese per la riscossione coattiva sono ripartiti in egual misura su ciascuna rata. Si applicano le disposizioni per la rateizzazione agevolata previste dal comma 2-ter dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;

2010: – 30.000;

2011: – 30.000.

2. 563. Franzoso, Bernardo.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine le seguenti parole: « e delle associazioni bandistiche amatoriali, iscritte all'albo appositamente istituito presso i comuni dalle Federazioni bandistiche lealmente costituite presenti sul territorio nazionale ».

2. 505. Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2008, di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono accedere al riparto delle risorse esclusivamente le imprese editrici che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere del Parlamento Italiano o nel Parlamento europeo nell'anno di riferimento dei contributi.

2. 506. Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini.

Dopo il comma 10, inserire, il seguente:

10-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2008, hanno accesso alle sovvenzioni statali, dirette e indirette, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.

2. 503. Comaroli, Simonetti, Dal Lago, Fava, D'Amico, Bitonci, Caparini, Stefani.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per (adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilin-

drata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sorto fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico ».

10-ter. All'articolo 1, comma 2-bis, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole: « qualora l'invalido non abbia conseguito » sono aggiunte le seguenti: « il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero ».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

2. 267. Marinello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 dicembre 2004, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per contribuenti che alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, risultavano residenti nelle aree di cui all'articolo 87 paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della CE, il limite annuale utilizzabile del credito di imposta di cui all'articolo 8 della Legge 388 del 2000, al fine di favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, è elevato in misura pari al 50 per cento dell'importo residuo indicato nel Quadro RU del modello Unico 2008, sino ad un importo massimo di 6.000.000 di euro, per il pagamento di debiti anche rateizzati, risultanti da cartelle esattoriali notificate entro la data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212.

2. 266. Nizzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-octies. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere all'anno 2009.

2. 297. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il comma 1350 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 è sostituito dal seguente:

« 1350. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria. Lo Stato, con provvedimenti successivi, trasferisce alla regione Piemonte annualmente e per 10 anni l'importo di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, necessario all'acquisto dalla Fondazione Ordine Mauriziano dell'ospedale Umberto I di Torino e dei relativi beni mobili e immobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

2. 81. Calgaro, Giorgio Merlo.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: « lire 50 » sono sostituite, ove ricorrono, con le parole: « lire 75 ».

2. 476. Comaroli, Bitonci.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, al comma 19, sostituire le parole: nei limiti di spesa di 40 milioni di euro *con le seguenti:* nei limiti di spesa di 60 milioni di euro.

2. 477. Comaroli, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regime di sostegno di cui al presente comma è incompatibile con gli incentivi per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 30 maggio 2007, n. 122, e successive integrazioni.

2. 575. Polledri.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sosti-

tuito dal seguente: « 298. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A » sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2003, n. 83.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 574. Polledri.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.

12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente della tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 83. Del Tenno.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo:

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 40. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007, la parola: « eccedente » è sostituita dalle seguenti: « della quota compensata » dopo le parole: « comunque compensabile » sono aggiunte le seguenti: « e/o rimborsabile »; dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; sono aggiunte le seguenti: « il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come autenticamente interpretato dall'articolo 2, comma 138, della presente legge ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 559. Ceccuzzi, Fluvi, Sposetti, Sani, Cenni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di consentire la piena applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate è tenuta ad applicare l'interpretazione autentica di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 85. Ceccuzzi, Sposetti, Cenni, Sani.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-*bis*. All'articolo 2, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 0,75 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: 1 punto percentuale ».

14-*ter*. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: « a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente al Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « a un prezzo calcolato come al comma precedente ».

2. 236. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 2009, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani è esente da accisa.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 394. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Ai contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23

dicembre 1998, n. 448 ed all'articolo 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e 30 milioni decorrere dall'anno 2011.

2. 496. Fallica, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. La produzione di energia mediante impianti alimentati da biomasse, derivanti a prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti sul territorio nazionale, nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè, ferma restando l'origine nazionale, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica è esente da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 365. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che

le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da accisa.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 314. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori agricoli è ridotta del 50 per cento rispetto all'accisa per lo scopo vigente alla data del 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 390. Rainieri, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al

gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 521. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. La trasformazione di una società per azioni agricola, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, in società a responsabilità limitata agricola, ai fini dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non costituisce operazione elusiva ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 35, inserire il seguente:

35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 483. Fallica, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rinfanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la

razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 40 milioni di euro ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali; politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire », programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

2. 402. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per la prosecuzione ed il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Accisa prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

2. 423. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Cesare Marini.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato.

2. 298. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « degli usi finali di energia » sono soppresse.

2. 299. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.

2. 300. Galletti, Ciccanti, De Poli.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 »;

b) al comma 365, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 » e le parole: « 30 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2010 ».

2. 301. Galletti, Ciccanti, De Poli.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Nell'ambito di un programma sperimentale della durata di un anno e da sviluppare nell'anno 2009 applicando i criteri delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 15, al fine di incentivare la diffusione degli edifici residenziali realizzati secondo i principi della conservazione del patrimonio naturalistico e l'attenzione per la qualità delle abitazioni, nonché che siano capaci di favorire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del Protocollo di Kyoto ed in particolare che rispettano innovativi *standard* di risparmio ed efficienza energetica, di contenimento delle emissioni dei gas ad effetto serra, e che siano realizzati con materiali eco-compatibili privilegiando l'applicazione di tecnologie innovative rivolte alla gestione

ergonomica dei servizi secondo l'approccio della « demotica », in materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 350 migliaia di euro ed effettivamente rimaste a carico, per l'acquisto di edifici che rispettano le seguenti condizioni e caratteristiche:

a) siano dotati attestato di certificazione energetica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni, concernente « attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia », con appartenenza alla Classe « A »;

b) siano realizzati tramite l'impiego di materiali nel rispetto della eco-compatibilità ed escludendo interazioni che possano avere proprietà tossiche per garantire elevati livelli di *comfort* abitativo;

c) siano realizzate nel rispetto dei limiti normativi riferiti agli isolamenti acustici dell'edificio;

d) siano realizzati principalmente con tecniche rivolte al principio dell'efficienza energetica, con riduzione dei quantitativi di energia necessaria alla loro realizzazione, all'esercizio e diminuzione dell'energia necessaria alla dismissione del fabbricato se del caso nel rispetto dei principi della « Sostenibilità Ambientale » e « *Life Cycle Assessment* »; le precedenti certificazioni dovranno essere rilasciate da un istituto di ricerca universitario o da enti competenti in materia di *spin-off* di natura universitaria o ad essi similari;

e) siano provvisti delle migliori tecnologie impiantistiche, domotiche e di interattività domestica, tra cui, in particolare, delle seguenti tecniche costruttive e impiantistiche:

1) illuminazione primaria di base a basso consumo che preveda le nuove tecnologie a *Led*;

2) trattamento aria controllata, garantendo alti livelli di qualità e purezza dell'aria;

3) recupero delle acque piovane per ridurre il consumo di acqua potabile negli usi non alimentari ove tecnicamente possibile. Tale criterio non è ad ogni modo obbligatorio ai fini dei parametri di valutazione;

4) impiego impianto di osmosi inversa, nonchè il sistema di purificazione dell'acqua per usi alimentari garantendo così l'assoluta purezza batteriologica;

5) sfruttamento dell'energia solare tramite l'adozione di pannelli per la generazione sia di energia termica e sia di energia elettrica;

6) impiego di impianti termotecnici di ultima generazione dotati di generatori di calore e macchine per raffrescamento aventi un elevato grado di rendimento energetico;

7) gestione dell'uso dell'energia elettrica mediante tecnologie capaci di interrompere i flussi elettrici in assenza di apparecchi attivi con integrazione, ai fini dell'incremento dei rendimenti energetici, dei dispositivi elettrici ed elettronici, elettrodomestici, sistemi di comunicazione, sistemi di controllo e sorveglianza;

8) dedicati lettori *smart card* utili alla digitalizzazione dei servizi offerti per via telematica dalle pubbliche amministrazioni.

15-ter. La detrazione di cui al comma 15-bis, si applica entro il limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui e compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, per una quota pari al 30 per cento delle stesse da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter* nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione in caso di inosservanza dei criteri stabiliti dalla presente disposizione.

15-*quinques*. In caso di vendita dell'unità immobiliare acquisita nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui al comma 15-*bis* le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 15-*ter* all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

15-*sexies*. È ridotto di 20 milioni di euro annui il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 546. Alessandri, Guido Dussin, Togni, Lanzarin, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

15-*ter*. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 148 milioni di euro.

2. 158. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. La detrazione di cui al comma 5 spetta anche per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da ristrutturare, nel limite del 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo di cui al comma 5 ».

2. 19. Vannucci.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi

precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 8 milioni di euro per l'anno 2010 e di 5 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 18. Vannucci.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente del-

l'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta in misura pari a 5 milioni di euro.

2. 493. Vannucci.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. L'aliquota del 3 per cento prevista al capoverso « Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso... », dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento.

15-ter. L'aliquota del 7 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine

di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 184. Cimadoro, Cambursano.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, la detrazione fiscale di cui al comma 17 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 459. Bragantini, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Vanalli, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-bis. Il comma 121-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 460. Bragantini, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Comaroli, Vanalli.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, dopo le parole: « su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata » sono aggiunte le seguenti: « e su fabbricati di proprietà di enti locali ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 461. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Vanalli.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Nell'ambito di un programma sperimentale della durata di un anno e nel limite massimo di spesa annua pari a 10 milioni di euro, la detrazione fiscale relativa agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come prorogata ai sensi del precedente comma 15, spetta anche per le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La predetta detrazione compete per le spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 2.600 euro nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 2.000;
2010: - 2.000;
2011: - 2.000.

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: — 6.000;

2010: — 6.000;

2011: — 6.000.

voce Ministero della giustizia:

2009: — 2.000;

2010: — 2.000;

2011: — 2.000.

- 2. 364.** Togni, Guido Dussin, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Lanzarin, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Per gli immobili di edilizia convenzionata acquistati in data antecedente al 30 giugno 2002, il prezzo di rivendita degli immobili da parte dei relativi proprietari è stabilito sulla base del valore degli immobili di edilizia convenzionata per l'anno in corso alla data della rivendita, applicando la riduzione dello 0,5 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile.

- 2. 363.** Togni, Lanzarin, Simonetti, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera

lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 357.** Galletti, Capitanio Santolini, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Volontè.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito e ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2011 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per una durata di dieci anni.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 353.** Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 354.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 355. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato.

2. 264. Del Tenno.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2011 »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La medesima detrazione spetta

per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 360 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 223. Motta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2011 », e la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2010 ».

Conseguentemente dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro.

2. 155. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2011 »; al secondo periodo, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. 226. Mariani, Motta, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2011 »; al secondo periodo, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2010 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010 e 8 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 437. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Simonetti, Bitonci, D'Amico.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore

spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 224. Motta, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. All'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ».

2. 238. Mariani, Realacci, Motta, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e comma 286, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, ivi compresi quelli posseduti da soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 8 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 28. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Lupi, Stradella.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. L'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende applicabile anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, compresi quelli di proprietà di soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare.

2. 235. Mariani, Realacci, Motta, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario con-

tratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare beata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti beata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote »;

34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 86. Ceccuzzi, Fluvi, Fogliardi, Strizzolo, Cenni, Nannicini, Sani, Sanga.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 hanno carattere risarcitorio ed ai fini dell'imponibile IRPEF concorrono nella misura del 90 per cento annuo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 30.000.

2. 21. Bianconi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per la realizzazione della via Emilia-bis, in particolare dello stralcio funzionale tra «Cispadana di Parma a Ponterecchio e località Sanguinaro» e dello stralcio funzionale «Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma» è autorizzato, a

favore dell'ANAS, il contributo di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 227. Motta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per il completamento del collegamento tirrenico Grosseto-Fano (due mari) è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 228. Mariani, Realacci.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 229. Viola, Martella.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per il completamento del Sistema MOSE è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 230. Viola, Martella.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per il completamento del secondo lotto delle tangenziali di Varese e Como – Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo è previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 231. Marantelli, Braga.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 232. Margiotta, Pompili, Amici.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per il completamento del Passante di Bologna è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 233. Bratti, Motta.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Per il completamento del Passante di Mestre è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 234. Viola, Martella, Marantelli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 240. Ginoble, Lolli, D'Incecco, Tena-glia, Livia Turco.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari fra Genova e Milano e Genova e Torino, in attuazione del contratto di programma Stato-RFI 2008-2012 e dei protocolli di intesa con gli enti locali dei 19 dicembre 2005 per la linea AC Genova-Milano (terzo valico ferroviario dei Giovi), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo per il quale è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 260. Lovelli, Fiorio, Tullo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per la realizzazione della via Enrilia-bis, in particolare dello stralcio funzionale tra « Cispadana di Parma a Ponterecchio e località Sanguinaro » e dello stralcio funzionale « Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma » è autorizzato a favore dell'Anas un contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 35.000;

2010: – 35.000;

2011: – 35.000.

2. 349. Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per la realizzazione di interventi connessi alla sicurezza stradale è disposto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per il finanziamento dei lavori relativi alla Statale 236 Goitese che collega Mantova e Brescia.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 361. Marco Carra.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 1 milione di euro annuo, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del quaranta per cento, delle spese sostenute per la produzione di spettacoli di danza, musica, teatro, della durata non inferiore a 90 minuti dirette da registi di nazionalità italiana, ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dello spettacolo dal vivo, anche se associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile.

16-ter. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

16-quater. Le imprese di produzione operanti nel settore dello spettacolo dal vivo destinatarie degli apporti di cui al comma 16-bis hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione e hanno altresì l'obbligo di applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché le norme previste in materia di assicurazioni sociali e presentare all'Agenzia delle Entrate formale autocertificazione che attesti il rispetto di quanto contenuto al presente comma allegando la relativa documentazione liberatoria dell'ENPALS.

16-quinquies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 3,5 milioni di euro annui, è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta per le imprese di produzione operanti nello spettacolo dal vivo in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione delle opere di nazionalità italiana o dirette da registi di nazionalità italiana, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di

produzione per un ammontare complessivo non inferiore all'ottanta per cento delle spese di produzione complessive.

16-sexies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 1 milione di euro annuo, è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta per le imprese di esercizio teatrale, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla produzione delle opere e al 20 per cento delle medesime spese effettuate mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere relative allo spettacolo dal vivo di nazionalità italiana o dirette da registi di nazionalità italiana.

16-septies. Con riferimento alla medesima produzione, i crediti di imposta di cui ai commi 16-quinquies e 16-sexies non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

16-octies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, sono indicati i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 16-bis a 16-septies. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 16-bis, 16-quinquies e 16-sexies, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta. L'efficacia dei suddetti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione

della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti-realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, con l'esclusione di quelle relative al Ministero dei beni e delle attività culturali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e 2012.

2. 60. Ceccacci Rubino.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, sviluppo e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

16-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti. L'agevolazione che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei

versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

16-quater. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze del di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 16-bis e 16-ter, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, con l'esclusione di quelle relative al Ministero dei beni e delle attività culturali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. 61. Ceccacci Rubino.

Dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

16-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,

n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.

16-ter. La disposizione di cui al comma 16-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di sposa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a decorrere dall'anno 2009.

2. 65. Froner.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, a decorrere dall'anno 2009 si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo

dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 2. VIII Commissione.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di Parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma

2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 368. De Micheli, Fluvi.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ».

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di Parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 370. De Micheli, Fluvi.

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

16-bis. All'articolo 1 comma 96 della legge n. 244 del 2007, alla lettera a), numero 1), le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000 euro ».

16-ter. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.

2. 539. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. L'imposta sulle successioni e donazioni è abolita. I commi da 47 a 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e i commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Al comma 54 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 262 del 2006 le parole « e 50 milioni di euro per l'anno 200T sono soppresse ».

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

35-ter. All'articolo 1, comma 1232, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire i numeri: « 0,7201 », « 0,1592 » e « 0,1668 » con i seguenti: « 0,7190 », « 0,1562 » e « 0,1651 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 543. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. L'imposta sulle successioni e donazioni è abolita. I commi da 47 a 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e i commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Al comma 54 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 262 del 2006 le parole: e 50 milioni di euro per l'anno 2009) sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 557. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « per la parte che eccede lire 250.000 » aggiungere le seguenti: « La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 527. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Alla lettera b), comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 540. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che siano state oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i cui interventi siano ultimati entro il 31 dicembre 2010 e

destinate alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: – 5.400;
2010: – 3.000;
2011: – 3.000

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2010: – 2.400;
2011: – 2.400.

2. 367. Vannucci.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In caso di sospensione o non eseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti a morosità del conduttore, la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato. Con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 347. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. All'articolo 35, della legge n. 133 del 2008, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente: «*2-ter.* Ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

2. 31. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata agli enti beneficiari che abbiano già assunto, alla data del 30 novembre 2008, le previste iniziative procedurali e contabili per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo *21-bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza delle coperture necessarie.

2. 225. Mariani.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono estese anche al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico ricettive.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 64. Marchioni, Brandolini, Marchi.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati

previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 e, nei casi indicati dalla lettera i) del comma 3-bis) del citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 a prescindere che la titolarità del fabbricato e la titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti coincidano. La presente disposizione si applica a tutti i procedimenti non ancora definiti o per i quali non siano stati ancora effettuati versamenti a titolo di imposta dai soggetti passivi. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già percepite.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000;

2011: – 20.000.

2. 499. Marinello, Gioacchino Alfano, Cicu.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

*** 2. 13.** XIII Commissione.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è com-

presa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

*** 2. 453.** Cesare Marini, Capodicasa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre, 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.

*** 2. 454.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 406. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

a) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Ricerca ed innovazione »;

b) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri », programma « Presidenza del Consiglio dei ministri », Legge n. 230 del 1998: Nuove

norme in materia di obiezione di coscienza;

c) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Soccorso civile »;

d) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

e) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Politiche previdenziali »;

f) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato;

g) voce « Ministero degli affari esteri », missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

h) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo »;

i) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Ricerca ed innovazione »;

l) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

m) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

n) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Politiche per il lavoro »;

o) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

p) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;

q) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

r) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Istruzione universitaria »;

s) voce « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

* **2. 11.** XIII Commissione.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

* **2. 57.** Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 8I.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2009.

** **2. 12.** XIII Commissione.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 8I.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2009.

** **2. 56.** Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

16-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata con 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a decorrere dall'anno 2010.

2. 47. Marchioni, Brandolini, Marchi.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai dell'edilizia, dovuto dalle imprese edili ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 2,20 per cento.

2. 23. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 244 del 2007 le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. 24. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Lupi, Stradella.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, è riconosciuto un bonus, da ripartire con decreto ministeriale, alle imprese di autotrasporto che operano in Basilicata al fine di sostenere gli aumenti del costo del lavoro dovuto alla chiusura del Ponte di Picerno lungo il raccordo autostradale Potenza-Sicignano.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000.

2. 16. Burtone.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. A parziale compensazione ci consistenti aumenti dei prezzi dei carbu-

ranti dell'ultimo periodo viene riconosciuto un credito d'imposta per ogni auto di servizio pubblici o non di linea, nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del numero degli aventi diritto e del limite di spesa indicato, la misura del credito d'imposta nonché le necessarie disposizioni applicative.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 137. Favia, Cambursano, Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: nei limiti di spesa di 40 milioni di euro con le seguenti: nei limiti di spesa di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 35, inserire il seguente:

35-bis. All'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per il triennio 2006-2008, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « sono ridotti del 10 per cento » sono aggiunte le seguenti: « per gli anni 2006, 2007 e 2008 e del 60 per cento a decorrere dall'anno 2009 ».

2. 462. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 2, comma 321, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « da attuare d'in-

tesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati » sono sostituite dalle seguenti: « sentita la Conferenza unificata ».

2. 409. Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole non superiori a 30.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « non superiori a 40.000 euro ».

21-ter. All'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il primo periodo è sostituito dal seguente: Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro. »

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 478. Bragantini, Forcolin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Comaroli.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se il mutuo è intestato ad uno solo dei coniugi e l'intestatario è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta, per intero, a quest'ultimo ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 401. Stucchi, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2009 »;

b) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2009 ».

c) dopo le parole: « in mercati regolamentati » sono inserite le seguenti: « degli immobili a destinazione industriale ed artigianale ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 490. Lanzarin, Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate).

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno

parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno « de minimis » né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. 489. Boccia, D'Antoni, Ventura, Causi, Vico, Oliverio, Baretta, Ginefra, Iannuzzi, Genovese, Vaccaro, Bordo, Concia.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Alla tabella A III - Beni e servizi oggetti all'aliquota del 10 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 127-duodevicies) è inserito il seguente:

127-undevicies). Beni, attrezzature e apparecchiature mediche destinate alla donazione gratuita alle ONLUS riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 491. Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 471. Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. » sono sostituite con le seguenti: « Tale percentuale è portata al 100 per cento relativamente ad un solo veicolo, ed al 40 per cento per il secondo veicolo, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »; alla medesima lettera b) le parole: « è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio » sono sostituite con le seguenti: « è elevato a 56.151.830 milioni di lire pari a 29.000 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio ».

2. 458. Bitonci.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, dopo le parole: « Le disposizioni dei commi precedente non si applicano », sono aggiunte le seguenti: « alle micro e piccole imprese,

secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 457. Bragantini, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.

2. 445. Bragantini, Reguzzoni, Fugatti, Comaroli, D'Amico, Bitonci.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presun-

zioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

2. 346. Ciccanti, Galletti, De Poli.

Sopprimere il comma 25.

* **2. 263.** Del Tenno.

Sopprimere il comma 25.

* **2. 345.** Poli, Ciccanti, Galletti, De Poli.

Al comma 25, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 782;
2010: - 782;
2011: - 782.

2. 187. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 25, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 405;
2010: - 405;
2011: - 405.

2. 188. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 25, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 843;
2010: - 888;
2011: - 906.

2. 189. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 25, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 24;
2010: - 24;
2011: - 24.

2. 190. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sentite le competenti Commissioni, parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui la comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fatta eccezione per le seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « l'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

2. 186. Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conser-

vano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: — 38.000;
2010: — 38.000;
2011: — 38.000.

2. 344. Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

* **2. 71.** Saglia, Corsaro.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

* **2. 242.** Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei con-

tributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. I contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo, relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano, per i predetti dipendenti, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 38.000;
2010: – 38.000;
2011: – 38.000.

2. 343. Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui

al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. I contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo, relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano, per i predetti dipendenti, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

2. 185. Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:

25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

* **2. 73.** Saglia, Corsaro.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente comma:

25-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per

la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

* **2. 241.** Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 33,22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

** **2. 72.** Saglia, Corsaro.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a

capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 33,22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

**** 2. 243.** Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole: « , nei primi suoi otto anni di vita, » con le parole: « nei primi suoi tredici anni di vita ».

2. 270. De Camillis.

Al comma 26, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) L'articolo 2116 codice civile deve ritenersi come applicabile ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

2. 92. Cazzola, Della Vedova.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare alla vigilanza di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

e) verifica e monitoraggio del processo di unificazione tenendo conto degli esiti dei bilanci tecnici predisposti in attuazione delle regole di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

26-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

26-quer. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato dalle singole casse o enti di previdenza, con delibera da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La percentuale del contributo integrativo eccedente il 2 per cento del fatturato lordo è distribuita annualmente per finalità previdenziali e assistenziali, con i criteri e le modalità stabiliti mediante delibera da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

2. 89. Cazzola, Della Vedova.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare alla vigilanza di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del *pro rata*, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

e) verifica e monitoraggio del processo di unificazione tenendo conto degli esiti dei bilanci tecnici predisposti in at-

tuazione delle regole di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

26-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. 90. Cazzola, Della Vedova.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato dalle singole casse o enti di previdenza, con delibera da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* La percentuale del contributo integrativo eccedente il 2 per cento del fatturato lordo è distribuita annualmente per finalità previdenziali e assistenziali, con i criteri e le modalità stabiliti mediante delibera da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

2. 91. Cazzola, Della Vedova.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 già modificata dall'articolo 4 comma 1 lettera d) della legge 11 ottobre 1990 n. 289 – concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, è incrementata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 256. Misiani, Pizzetti.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Con decorrenza primo gennaio 2009 le persone con disabilità grave accertata dalle commissioni mediche competenti, ai sensi della legge n. 104 del 1992, o invalidità civile nella misura del 100 per cento ai sensi della legge n. 118 del 1971 o le loro famiglie, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza.

26-ter. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente sono a carico della fiscalità generale.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 542. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a decorrere dal 1° gennaio 2009 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

26-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2009: — 8.000;
2010: — 8.000;
2011: — 8.000.

2. 463. Amici, Lo Moro.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

« 13-bis. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti ministeriali per determinare gli *standard* tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento ».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 41. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 42. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, le parole: « il triennio 2006-2008 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni dal 2006 al 2010 »;

d) il comma 7 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011."

2. 55. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge n. 118 del 1971, è incrementata nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

2. 541. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Dal 1° gennaio 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-ENPALS-INAIL.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 558. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Dopo l'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se -, l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile.

4-ter. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo.

26-ter. All'onere di cui al comma 26-bis, valutato in 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, del 10 per cento della tassazione dei superalcolici di cui alla tabella 1 del decreto legislativo 504 del 1995.

2. 530. Carlucci.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i tersicorei,

dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertistiche, è subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno d'età per uomini e donne. L'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaaduesimo anno d'età, limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile. La pensione spettante ai ballerini e ai tircorei iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo nonché aventi data di nascita anteriore al 1° gennaio 1972, è liquidata secondo il sistema retributivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente Tabella C.

2. 269. Carlucci.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, numero 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, numero 326, il termine « contenziosi », contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.

2. 560. Cenni, Ceccuzzi, Zucchi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. È prevista la possibilità per i pubblici dipendenti di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. La domanda dovrà essere presentata alla propria Amministrazione prima del raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza. L'esercizio di tale facoltà da parte del dipendente comporta per la P.A. una valutazione discrezionale avente ad oggetto tra l'altro l'eventuale « particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ».

2. 271. De Camillis.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, numero 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, numero 326, l'Inps è autorizzato a definire i predetti contenziosi applicando il comma 506 dell'articolo 2 Legge 244 del 24 dicembre 2007.

2. 82. Cenni, Ceccuzzi.

Al comma 27, sostituire le parole: in 1.560 milioni di euro con le seguenti: in 2.753 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 31, aggiungere infine le seguenti parole: sulle risorse derivanti dal maggior gettito determinato dalle disposizioni dei commi dal 35-bis al 35-quinquies del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « con l'aliquota del 16 per cento », con le seguenti: « con l'aliquota del 23 per cento ».

35-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

35-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

35-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

2. 119. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 27, sostituire la parola: 1.560 con la seguente: 2000.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 191. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 28, sostituire le parole da: 680 milioni di euro fino alla fine, con le seguenti: 980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,

rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 277. Villecco Calipari, Minniti, Garofani, Amici, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 28 sostituire le parole da: 680 milioni di euro fino alla fine, con le seguenti: 980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

* **2. 1.** IV Commissione.

Al comma 28, sostituire le parole da: 680 milioni di euro fino alla fine, con le seguenti: 980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

*** 2. 278.** Garofani, Villecco Calipari, Minniti, Beltrandi, Amici, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 28, sostituire le parole: in 680 milioni di euro con le seguenti: in 1.200 milioni di euro e le parole: di 586 milioni di euro con le seguenti: di 1.034 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 31, aggiungere infine le seguenti parole: e sulle risorse derivanti dal maggior gettito determinato dalle disposizioni del comma 35-bis del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 193 per cento del loro ammontare ».

2. 120. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Al comma 28, sostituire la parola: 680 con la seguente: 830.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'im-

porto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011:

2009: – 150;

2010: – 150;

2011: – 150.

2. 193. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Amici.

Al comma 28, la parola: 586 è sostituita dalla seguente: 749.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

2. 464. Amici, Minniti, Bordo, Zaccaria.

Dopo il comma 28, inserire i seguenti commi:

28-bis. Per l'anno 2009 per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.

28-ter. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modifiche, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, la spesa di 9,5 milioni di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 45. Galati.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, la somma di 9,5 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 9.500;
2010: – 9.500;
2011: – 9.500.

2. 341. Buttiglione, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Per l'anno 2009 per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.

2. 342. Buttiglione, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

2. 206. Meta, Bonavitacola, Velo, Tullo, Sarubbi, Lovelli, Fiano, Laratta, Giorgio Merlo, Enzo Carra, Mariani, Realacci, Bratti, Margiotta, Boffa.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, anche in deroga al requisito delle centoventi giorni di servizio, stabilito dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

2. 544. La Loggia, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis. Le disposizioni degli articoli 66, 67 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

2. 479. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis. Per la prosecuzione degli interventi, di cui all'articolo 2, commi 550 e 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010:

2009: – 65.000;
2010: – 65.000.

2. 200. Siragusa, D'Antoni, Russo.

Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005 e all'articolo 79, penultimo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trovano applicazione anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati a quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. 4. XII Commissione.

Al comma 30 aggiungere il seguente periodo:

Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 2008, n. 203,

convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005 e all'articolo 79, penultimo comma, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trovano applicazione anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati a quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-bis. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: « 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: « 93 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento »;

c) al comma 3 le parole: « 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: « 93 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 94 per cento »

2. 216. Burtone, D'Incecco, Miotto, Mossella, Lenzi, Murer, Sbröllini, Livia Turco, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro.

Dopo il comma 30, inserire il seguente comma:

30-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, è sostituito dal seguente:

« ART. 101-bis.

(Disponibilità e mobilità).

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque

privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ».

8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) il comma 5 è soppresso;

c) al comma 6, le parole: « del fondo di mobilità di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di un apposito fondo ».

2. 372. Rubinato.

Dopo il comma 30 inserire il seguente comma:

30-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze,

ridurre proporzionalmente gli importi per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 22. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

« 13-bis. Dall'anno 2009 le università che stipulando convenzioni con imprese, fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, che garantiscano entrate sufficienti fino all'anno 2013, possono, tenendo conto del numero delle unità cessate dall'incarico, stipulare contratti a tempo indeterminato.

13-ter. Alle università di cui al comma 13-bis continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

13-quater. L'ultimo periodo del comma 14, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133 è abrogato ».

Conseguentemente, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

14-bis. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni, di cui ai commi 13 e 14, può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

2. 247. Graziano.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. Il limite, di cui al comma 13, non si applica per il reclutamento di personale docente assunto a tempo indeterminato nelle università che stipulando convenzioni con imprese, fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, che garantiscano entrate sufficienti a far fronte alle spese relative ai costi complessivi di detto personale.

13-*ter*. Alle università, di cui al comma 13-*bis*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. ».

2. 246. Graziano.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-*bis*. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 30.000.

2. 340. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato.

2. 526. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Al comma 32, dopo le parole: delle pubbliche amministrazioni, aggiungere le seguenti: definito in sede di contrattazione integrativa.

2. 170. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Al comma 32, dopo le parole: delle pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: in sede di contrattazione integrativa.

2. 194. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 32, dopo le parole: della prestazione lavorativa aggiungere le seguenti: previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. 195. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 32, dopo le parole: della prestazione lavorativa, aggiungere le seguenti: previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. 171. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

32-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

32-ter. Al comma 3 dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (Testo Unico delle Imposte sui redditi), l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: — 5.000;
2010: — 5.000;
2011: — 5.000.

2. 275. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Porta, Narducci, Garavini.

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « massima contributiva di 40 anni del » sono sostituite dalle seguenti: « di 40 anni di servizio effettivamente prestato dal ».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 339. Ciccanti, Galletti.

Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: di destinazione delle predette risorse aggiuntive inserire le seguenti: a premi annuali di produttività da ripartire sulla base dei risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche ai singoli dipendenti nonché.

2. 524. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Al comma 34, sostituire le parole: può essere, altresì, devoluta con le seguenti: sono, altresì, devolute e aggiungere infine le seguenti parole: nonché una quota parte pari al 50 per cento dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione e razionalizzazione dei consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2009 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

2. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2009, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 1, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è

corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

3. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2009.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 2 e 3, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 1, nei limiti previsti dal comma 2.

5. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 2 e 3, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

6. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

2. 146. Cambursano, Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 34, dopo le parole: può essere, altresì, devoluta inserire le seguenti: a premi annuali di produttività da ripartire sulla base dei risultati conseguiti dalle

singole strutture periferiche ai singoli dipendenti nonché.

2. 525. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dall'anno 2010 il comma 2 trova applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 non siano stati adottati i nuovi criteri e modalità di cui al medesimo comma 2.

2. 17. Lo Presti, Cassinelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 35.

2. 196. Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: di presentazione del disegno di legge,

con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge;

b) sopprimere il secondo, il terzo, il quinto e il sesto periodo.

2. 199. Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Belanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: di presentazione del disegno di legge *con le seguenti:* di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 3.** La XI Commissione.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: di presentazione del disegno di legge, *con le seguenti:* di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 197.** Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Villecco Calipari, Belanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 35, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , adeguando il sistema di contrattazione nazionale del pubblico impiego, in modo tale che le retribuzioni dei dipendenti siano commisurate al costo medio della vita rilevato nel territorio provinciale dove si svolge l'attività lavorativa, introducendo meccanismi di incremento automatico delle retribuzioni dei dipendenti che operano nelle province il cui l'indice di costo medio della vita è superiore a quello nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il divieto non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

35-ter. L'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

35-quater. L'articolo 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

2. 519. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Al comma 35, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che dovranno contemplare un adeguamento delle retribuzioni al costo medio della vita nelle Province in cui i pubblici dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il divieto non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

35-ter. L'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

35-quater. L'articolo 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

2. 518. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Reguzzoni, Guido Dussin, Luciano Dussin, Cota.

Al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo, il terzo e il quinto periodo;

b) al quarto periodo sopprimere le parole: In ogni caso.

2. 143. Paladini, Porcino, Evangelisti, Cambursano, Borghesi.

Al comma 35, sopprimere il secondo, il terzo, il quinto e il sesto periodo.

2. 198. Damiano, Amici, Baretta, Ghizzoni, Livia Turco, Vилlecco Calipari, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, D'Antoni, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Marchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti commi:

35-bis. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000 n. 342 e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili, ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli « Stabili-menti idropinici ed idrotermali » di cui al codice 93.04.2 facente parte della « Tabella dei codici delle attività economiche ATE-COFIN 2004 ».

35-ter. La rivalutazione di cui al precedente comma 35-bis può essere eseguita, con esclusivo riferimento ai predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31.12.2008, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

35-quater. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

35-quinquies. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

35-sexies. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma *35-bis* può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010; 45 per cento nel 2011. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

2. 262. Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 nr. 296 le parole « dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti « dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 e fino al 31.12.2011 ».

35-ter. Le misure delle agevolazioni fiscali attraverso il meccanismo del credito d'imposta sono previsti per il triennio 2009-2011 in ragione rispettivamente di 347 milioni euro, 550 milioni euro, 402 milioni di euro.

35-quater. Le misure agevolative sono riconosciute in forma di fiscalità di sviluppo a favore di quelle aree caratterizzate dal decollo di un avanzato programma industriale-commerciale.

35-quinquies. Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, Regioni, e le province autonome di Trento o Bolzano, sono definite le modalità per l'individuazione, all'interno delle Regioni di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006 nr. 296, delle aree alle quali attribuire con priorità i benefici fiscali, allo scopo di sostenere il livello di ammodernamento dei beni strumentali.

2. 513. Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. I lavoratori socialmente utili impiegati presso enti pubblici, che hanno beneficiato delle procedure di stabilizzazione occupazionale ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni, nonché di specifiche norme regionali in materia, possono presentare istanza al fine di ottenere la regolarizzazione della loro posizione previdenziale relativa al periodo di impiego presso i medesimi enti utilizzatori.

35-ter. L'onere per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili prevista dal comma precedente è posto a carico degli enti utilizzatori per il 50 per cento e del lavoratore che ha presentato l'istanza per il restante 50 per cento, da versare entro 120 rate senza interessi.

35-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le norme per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2.

2. 514. Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

è sostituito dal seguente: 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito ».

35-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare, devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

35-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità di cui all'articolo 77-bis della legge n. 132 del 2008.

2. 517. Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti:

35-bis. È autorizzata l'effettuazione di una lotteria annuale denominata « Lotteria Nazionale di Napoli » per l'anno 2009 e successivi, indetta dal soggetto promotore Comune di Napoli.

35-ter. L'estrazione si effettua in concomitanza alla festa di Piedigrotta e collegata alla manifestazione artistica e tradizionale di sfilata di carri e concorso canoro con modalità da stabilire con provvedimento del Consiglio Comunale.

35-quater. Gli utili della lotteria sono destinati:

a) per il 50 per cento al finanziamento per la conservazione dei beni cul-

turali e dei Borghi della Campania, da riversare su capitolo di entrata della Regione Campania a destinazione vincolata;

b) per l'altro 50 per cento al comune di Napoli per il finanziamento di opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nella città di Napoli.

2. 512. Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti:

35-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2009 al 2011, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto.

35-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali

di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

2. 135. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

35-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tassa sui superalcolici (di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) è aumentata del 5 per cento.

2. 276. Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Porta, Narducci, Garavini.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente:

35-bis. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare, per l'anno 2009 e per gli anni successivi, un aumento del gettito pari a 260 milioni di euro. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono destinate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

2. 257. Moroni.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti:

35-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: « 780. Con effetto dal 1° gennaio 2009, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro ».

35-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.

2. 321. Poli, Ciccanti, Galletti, De Poli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa, in misura fissa pari a 50 euro, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e sui rinnovi dei mede-

simi. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno e devolute ai comuni di residenza dello straniero richiedente il permesso. Le suddette risorse devono essere utilizzate in via prioritaria dai comuni per la vigilanza e controllo del territorio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente norma.

2. 500. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa, in misura fissa pari a 50 euro, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e sui rinnovi dei medesimi. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo sono destinate all'ammodernamento ed al potenziamento di mezzi e strutture per il contrasto all'immigrazione irregolare e clandestina. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente norma.

2. 501. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per il biennio 2009-2010 non potrà superare il limite di euro due per viaggiatore. Entro il 1°

gennaio 2011, con apposito decreto del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia, previo parere delle competenti commissioni Parlamentari e sentite le maggiori Associazioni nazionali e internazionali del trasporto aereo, si procede alla rideterminazione o, eventuale, revoca dell'aumento di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

35-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 551. Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, non potrà essere superiore all'uno per cento del costo complessivo del biglietto aereo per ogni passeggero, al netto delle tasse aeroportuali, per biglietti aerei il cui costo complessivo non supera i cento euro e comunque, in ogni caso, l'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco non potrà essere superiore a euro 2 per il biennio 2009-2010.

35-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 548. Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti commi:

35-bis. Ogni eventuale ulteriore aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, avrà valenza esclusivamente annuale e potrà essere prorogato con apposito decreto del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia, previo parere delle competenti commissioni Parlamentari e sentite le maggiori Associazioni nazionali e internazionali del trasporto aereo.

35-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 550. Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per il biennio 2009-2010 non potrà superare il limite di

euro quattro per viaggiatore. Entro il 1° gennaio 2011, con apposito decreto del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia, previo parere delle competenti commissioni Parlamentari e sentite le maggiori Associazioni nazionali e internazionali del trasporto aereo, si procede alla rideterminazione o, eventuale revoca dell'aumento di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. 561. Nizzi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. L'aumento dell'addizionale comunale sulla tassa di imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.

35-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

2. 553. Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 5, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante « Disposizioni in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie », sono integrate di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

35-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 35-bis, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***2. 5.** XII Commissione.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti:

35-bis. Le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 5, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante « Disposizioni in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie », sono integrate di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

35-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 35-bis, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***2. 111.** Moroni.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di ulteriori 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

35-ter. Lo stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 387. Maran, Rosato, Strizzolo, Cuperlo.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti:

35-bis. Per l'attuazione di adeguate politiche di rilancio del sistema turistico nazionale sui mercati mondiali mirate a fronteggiare la generale perdita di competitività e gli ulteriori effetti derivanti dalla crisi finanziaria internazionale, particolarmente accentuati nelle Regioni dell'Obiettivo 1, all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è concesso, per l'anno 2009, un contributo straordinario di 20 milioni di euro.

35-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013.

2. 109. Nicolucci.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti:

35-bis. Con riferimento agli impegni assunti in sede di G8 per consentire la crescita qualitativa e quantitativa delle iniziative di aiuto allo sviluppo nelle diverse aree geografiche, con l'obiettivo di migliorare l'operatività e l'efficacia dei programmi di cooperazione e sviluppo di cui alla legge n. 49 del 26 febbraio 1987, vengono integrati gli stanziamenti della predetta legge nr. 49 in ragione di euro 250 mln per ciascun esercizio del triennio 2009/2011.

35-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede a valere sulle risorse rese disponibili dall'aumento delle accise sui tabacchi in ragione di 1,5 centesimi con modifica dell'articolo 1 primo comma della Legge 28 luglio 1989 n. 263 e s.m.i.

2. 66. Pianetta, Zacchera, Nirenstein.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente:

35-bis. Per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria di cui all'articolo 2, comma 535, legge n. 244 del 2007, è autorizzata la spesa di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, al comma 19, sostituire la parole « 40 milioni » con le seguenti « 38 milioni ».

2. 465. Amici, Minniti, Bordo, Zaccaria.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti commi:

35-bis. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione Civile dell'Interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la

cessazione dal servizio, con l'attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio.

35-ter. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 35-ter, pari a 306.000 euro per l'anno 2009, 350.000 euro per l'anno 2010 e 740.000 euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per le esigenze correnti di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 27 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed all'articolo 61 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. 46. Galati.

Dopo il comma 35, aggiungere infine, il seguente comma:

35-bis. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione, di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), previste all'interno di piani attuativi.

2. 338. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Gidoni, Montagnoli, Negro, Simonetti, Vanalli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al personale trasferito dall'ex Ente Poste ed inquadrato nei ruoli I.N.P.D.A.P. in tre contingenti diversi, rispettivamente in data 01/06/1999, 01/04/2000 e 01/01/2001, è conferita la posizione giuridica ordinamentale (qualifica funzionale) immediatamente superiore a quella di inquadramento all'I.N.P.D.A.P., sempre che tale posizione non sia stata già con-

seguita a seguito di promozione, per aver partecipato a precedente selezione interna, o in virtù di sentenze di ogni ordine e grado, fatte salve quest'ultime laddove siano più favorevoli.

Gli effetti economici derivanti dal nuovo inquadramento, per coloro che non hanno avuto alcun passaggio giuridico dal predetto inquadramento, decorrono dal 01/01/2009, fatte salve comunque le date più favorevoli stabilite nei diversi giudizi di ogni ordine e grado, anche non definitivi.

Gli effetti giuridici, a valere quale anzianità nella nuova qualifica, decorrono per tutti i dipendenti di cui al primo comma dalla data di inquadramento alle Poste nella corrispondente qualifica presa a riferimento, rivestita precedentemente all'inquadramento all'I.N.P.D.A.P.

Nel caso in cui il personale in parola abbia conseguito, a qualsiasi titolo, presso l'I.N.P.D.A.P. una doppia progressione giuridica, rimane ferma la decorrenza giuridica dell'ultimo inquadramento, mentre gli effetti giuridici del primo inquadramento rientrano nella previsione di cui al terzo comma.

All'onere economico derivante per l'attuazione di quanto previsto al presente comma si provvede per l'anno 2009 e seguenti mediante utilizzo del Fondo Integrativo di Ente.

2. 70. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale -

n. 24 del 27 marzo 1998, è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. 312. Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e limitatamente all'anno 2009 è consentita la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo un età anagrafica superiore a 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino ad un massimo di tre anni di servizio. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco volontario discontinuo.

2. 79. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 70 comma 1 della Legge n. 133 del 2008 non si applicano così come agli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla copertura della spesa derivante dal presente articolo pari a euro si provvede con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1328, articolo unico, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. 77. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:

ART. 1-bis. A partire dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco.

Alla copertura della spesa derivante dal presente articolo pari a 1.300.000 euro si provvede con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1328, articolo unico, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. 75. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 viene istituita, per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che presta servizio al di fuori della propria sede, l'indennità per i servizi esterni. La suddetta indennità è pari a 6 euro per ogni turno di servizio effettuato. Alla copertura della spesa derivante dal presente articolo si provvede con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1328, articolo unico, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. 80. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. La graduatoria del concorso a 55 posti, riservato ai Vigili del fuoco ausiliari congedati nell'anno 2004, è prorogata al 31 dicembre 2009.

2. 313. Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie Speciale – n. 24 del 27 marzo 1998 è prorogata ai 31 dicembre 2009.

2. 76. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 25 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

4. A decorrere dall'anno 2010 il comma 2 trova applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 non siano stati adottati i nuovi criteri e modalità di cui al medesimo comma 2.

2. 315. Poli, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « 31 ottobre » sono aggiunte le seguenti: « e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana entro il 31 dicembre ».

2. 569. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente:

35-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso. Le risorse sono riservate all'entrata dello Stato.

2. 113. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 112 convertito in legge

n. 133 del 6 agosto 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 120 e 121 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 508. Rubinato.

Dopo il comma 35, il seguente comma:

35-bis. Per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo in via prioritaria e per pari importo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 498. Allasia, Polledri, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente:

35-bis. Per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore delle esportazioni italiane di beni strumentali, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2009 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede:

a) per l'anno 2009 quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 100 milioni di euro mediante utilizzo in via prioritaria e per pari importo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. 59. Marsilio, Rampelli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applicano alle forme associative finalizzate alla vigilanza e tutela del territorio e della sua popolazione.

2. 502. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, è autorizzato a concedere un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando le risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. 495. Marinello, Misuraca, Pagano, Fallica, Vincenzo Fontana.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti infrastrutturali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative del fondo.

- 2. 488.** Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è aggiunto infine il seguente comma:

19-bis. A seguito dei processi di riordino delle comunità montane di cui al comma 17, le regioni disciplinano le modalità di trasferimento del personale posto in mobilità a seguito di rideterminazione della dotazione organica. In caso di mancata previsione, trascorsi 90 giorni, il personale eccedente è trasferito presso la stessa regione.

- 2. 515.** Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Allo scopo di favorire le regioni nella predisposizione di propri provvedimenti legislativi finalizzati al riordino della disciplina delle comunità montane, il termine di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogato al 31 dicembre 2008.

- 2. 446.** Montagnoli, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'articolo 1, comma 24 lettera c) della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le parole: « e al comma 346 del medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1 ».

- 2. 352.** Lulli.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. I contributi e i premi sospesi in favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, e successive modificazioni, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono oggetto di ripetizione sulla base di un piano di rientro della durata di centoventi mesi.

- 2. 259.** Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009.

- 2. 215.** Binetti.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo squadra e Capo reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno avviene esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 217/2005.

- 2. 336.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. I commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppressi.

2. 62. Ceccacci Rubino.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: « per la fascia » sono sostituite con le seguenti: « per una fascia ».

2. 58. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Alle imprese che hanno aderito al condono disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con particolare riferimento alle agevolazioni disposte dall'articolo 9-bis, ed hanno eseguito il pagamento delle prime rate, viene data la possibilità di pagare il debito d'imposta residua senza l'applicazione di sanzioni maggiorate degli interessi. Le ditte interessate, inoltre, potranno richiedere l'agevolazione del pagamento rateale.

2. 74. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile conto terzi professionale.

Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai suddetti Professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale provvederà alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.

In assenza di detta copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.

2. 571. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 263, del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 dopo la parola: impresa, ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: e dai professionisti.

2. 567. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), punto 1), le parole « tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre »;

alla lettera d), punti 1) e 2), le parole « entro il 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre ».

2. 568. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4

agosto 2006, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

« 11-*bis*. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20 comma 4, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggioranza ».

2. 566. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 33 a 37 sono soppressi.

2. 570. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-*bis*. All'articolo 1, comma 703, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4,5 per cento ».

2. 310. Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-*bis*. È prorogato al 31 dicembre 2009 il finanziamento erogato in base al comma 136 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), al fine di dare attuazione al « Patto per il Soccorso pubblico ».

2. 78. Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-*bis*. All'articolo 1, comma 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole

« per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 » sono sopresse.

2. 29. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Lupi, Stradella.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 2, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In attesa della definizione della metodica tecnica, secondo le procedure previste dalle linee guida in corso di definizione da parte del Comitato termotecnica Italiano e del Gestore dei Servizi Elettrici, il valore dei certificati verdi è pari al 50 per cento dell'energia elettrica prodotta attraverso il combustibile da rifiuto (CDR) di cui all'articolo 183 lettere *r*) ed *s*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o attraverso i rifiuti urbani residui, a valle della raccolta differenziata. Definite tali procedure, il valore dei certificati verdi potrà essere ulteriormente incrementato, previa adeguata dimostrazione annuale sulla base delle medesime procedure da parte del produttore di energia elettrica ».

2. 351. Fava, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-*bis*. Il comma 36 dell'articolo 3, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è abrogato.

2. 30. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. All'articolo 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Gli stanziamenti come determinati ai sensi del precedente comma 2 per

la quota vincolata alle regioni del Mezzogiorno sono destinate prioritariamente ad integrare le risorse già destinate nell'ambito della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", programma "Sistemi stradali e autostradali", in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

- 2. 511.** Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « non permettono un efficace e utile ricorso al mercato » aggiungere le seguenti: « ovvero nel caso di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari della gestione di un servizio pubblico locale nell'intero territorio del bacino ottimale di utenza come individuato dalla normativa di settore relativa al singolo servizio, ».

- 2. 427.** Lanzarin, Gidoni, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Al comma 6 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole « La procedura prevista dall'articolo... » con la seguente: « L'articolo... ».

- 2. 434.** Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « al comma 1 possono » la parola « conferire » è sostituita dalla parola « trasferire ».

- 2. 435.** Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola « conferimenti » con la parola « trasferimenti ».

- 2. 436.** Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Marchi, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura ».

- 2. 412.** Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Marchi, Causi, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

« *9-bis.* Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, purché a prevalente proprietà pubblica, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ».

2. 413. Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Marchi, Causi, Misiani, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

« *9-bis.* Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso ».

2. 414. Boccia, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

« *9-bis.* I pagamenti di spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso ».

2. 415. Rubinato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

« *9-bis.* L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita ».

2. 417. Marchignoli, Vannucci, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

« *9-bis.* La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-*bis* del de-

creto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento ».

2. 416. Marchignoli, Vannucci, Marchi, Causi, Misiani, Fontanella, Boccia, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. All'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, inserire all'inizio del periodo le seguenti parole « Fatta eccezione per gli enti territoriali »;

b) al comma 9, primo periodo dopo le parole « Il 50 per cento spettante al dipendente » « sostituire la parola « pubblico » con le parole « dello Stato »;

c) al comma 9, terzo periodo dopo le parole « la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente » sostituire la parola « pubblico » con le parole « dello Stato ».

2. 418. Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere infine i seguenti commi:

35-bis. All'articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

f) contributo a favore della Polizia di Stato;

g) contributo a favore della Guardia di Finanza;

h) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;

i) contributo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria;

j) contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato;

k) contributo a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

l) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale ».

35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 323. Volontè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

35-bis. Il comma 9 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è modificato come segue: al primo capoverso, dopo le parole: « d'intesa con la Corte dei Conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, » sono aggiunte le seguenti: « , con l'ANCI e l'UPI, per quanto riguarda le specifiche informazioni richieste alle amministrazioni locali ».

2. 419. Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Il comma 3 dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è modificato come segue: dopo le parole: « tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative » sono aggiunte le seguenti: « comunque secondo modalità, da concordare con le strutture

sanitarie pubbliche, volte al contenimento dei costi, anche in relazione alla dimensione degli organici di ciascun ente ».

2. 420. Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Ruminato, De Micheli, Marco Carra.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'articolo 6, comma 5, del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: « agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza » aggiungere le seguenti: « e agli Ambiti territoriali ottimali ».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 565. Fallica, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8-bis), dopo le parole « le cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate » sono aggiunte le seguenti: « da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate »;

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: « quelle effettuate » sono aggiunte le seguenti: « da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate ».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: – 17.300;

2010: – 17.300;

2011: – 17.300.

2. 27. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente:

35-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: « le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate » sono aggiunte le seguenti: « da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate »;

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: « quelle effettuate » sono aggiunte le seguenti: « da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate ».

Conseguentemente, alla tabella F (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 17.300;

2010: – 17.300;

2011: – 17.300.

2. 239. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

35-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

2. 252. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria annuale di 1000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa sostenuta per i carburanti relativi all'utilizzo delle auto di servizio pubblico non di linea.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a

50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 136. Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

35-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera *i-octies*), è inserita la seguente: « *i-nonies*) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad Associazioni bandistiche amatoriali legalmente costituite ed ai corsi da esse organizzati (Musicoterapia, Propedeutica musicale, Corsi strumentali, Corsi di musica d'insieme) ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;

2010: - 3.000;

2011: - 3.000.

2. 309. Vannucci, Froner.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 - già modificata dall'articolo 4 comma 1 lettera *d*) della legge 11 ottobre 1990 n. 289 - concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, è aumentata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità ».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente fino a concorrere dell'importo di 20.085 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 494. Laura Molteni, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 – già modificata dall'articolo 4 comma 1 lettera *d*) della legge 11 ottobre 1990 n. 289 – concessa ai sordi di come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, è aumentata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 25.000;

2010: – 25.000;

2011: – 25.000.

2. 450. Fallica, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Aggiungere in fine il seguente comma :

35-bis. Dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40 euro per dodici mensilità.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di

parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: – 21.000;

2010: – 21.000;

2011: – 21.000.

2. 217. Sereni, Schirru, Pizzetti, Livia Turco.

All'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

35-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.400;

2010: – 5.400;

2011: – 5.400.

2. 284. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Il finanziamento annuale previsto per le televisioni locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 296 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, 25 milioni di euro per l'anno 2010 e 45 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 107. Franzoso, Carlucci, Lazzari, Divella, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Antonio Pepe, Fucci, Vitali, Sisto.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti commi:

35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 85 milioni di euro per l'anno 2011.

35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 7 milioni di euro - per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella c, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidente del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (u.p.b. 21.3.3 Oneri comuni di parte corrente - capitolo 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sostegno al settore agricolo, voce Decreto legislativo n.165 del 1999 e Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (u.p.b. 7.1.2 - Interventi - capitolo 1525), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;

2010: - 17.300.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, programma Sostegno dell'editoria, voce Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (u.p.b. 11.2.3 oneri comuni di parte corrente - capitolo 2183 e u.p.b. 11.2.8 - oneri comuni di conto capitale capitolo 7442), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;

2010: + 142.300;

2011: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Politiche economico-finanziarie, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione di Governo articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (agenzia del demanio) (u.p.b. 1.1.2 Interventi - capitolo 3901), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000;

2011: - 8.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dello sviluppo economico, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizza-

zione delle imprese e promozione del made in Italy, *apportare alle seguenti voci le seguenti variazioni:*

Legge n. 549 dei 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti ed associazioni (u.p.b. 4.2.2 Interventi - capitolo 2501)

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

Legge n. 68 dei 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - articolo 8, comma 1, lettera *a*): Spese di funzionamento (u.p.b. 4.2.2 Interventi - capitolo 2530)

2009: - 9.000;

2010: - 8.000.

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - articolo 8, comma 1, lettera *b*): Spese di funzionamento (u.p.b. 4.2.2 Interventi - capitolo 2530)

2009: - 4.000;

2010: - 5.000.

2. 258. Moroni.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Per le finalità di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

9-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 470. Rossa.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente:

35-bis. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, programma Sostegno dell'editoria, voce Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;

2010: + 142.300;

2011: + 100.000.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Legge 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera *a*): spese per il funzionamento dell'università, apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 70.000;

2010: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo, voce Legge 163 del 1985:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 22.300;

2010: – 22.300.

2. 108. Girlanda, Labocchetta.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;

2010: + 3.000;

2011: + 3.000.

2. 53. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Dopo il comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007), sono inseriti i seguenti commi:

555-bis. Al personale delle Forze Armate in attività di servizio, o in ausiliaria, che abbia subito ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, classificate, singolarmente o nel loro complesso, in categoria non inferiore alla sesta della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 0.12.81 n. 834, è riconosciuta la possibilità di effettuare un ciclo di cure termali, con

oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa. Le cure dovranno essere effettuate presso strutture del Ministero della Difesa o in caso di carenza logistica presso strutture convenzionate con l'Amministrazione della Difesa, con un rimborso per le spese sostenute per un importo forfettario di trentacinque euro giornalieri, per un massimo di tredici giorni.

555-ter Al comma 555 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Finanziaria 2007), sono abrogate le parole: « con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie ».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero della Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali:

2009: – 2.000;

2010: – 2.000;

2011: – 2.000.

voce Ministero degli Affari Esteri:

2009: – 1.000;

2010: – 1.000;

2011: – 1.000.

2. 261. Vannucci.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, comma 658, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per i servizi e prestazioni sociali ».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 325. Galletti, Ciccanti, De Poli.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 324. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

35-bis. All'articolo 1, comma 1267 della legge n. 296 del 2006 « Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati » è assegnato per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 una somma pari a 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. « Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni diparte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n.230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n.385 dei 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione « Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alle missioni « ricerca e innovazione », « Tutela della salute », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali ».

2. 214. Livia Turco, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burton, D'Incesso, Miotto, Mosella, Lenzi, Murer, Sbrollini.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente comma:

35-bis. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione di beni demaniali. in ragione della indisponibilità di detti beni da parte delle autorità medesime a titolo di pro-

prietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria e, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2011.

2. 112. Garofalo.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 436, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000;
2010: – 3.000.

2. 388. Ventura, Duilio, Testa.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole: « in via continuativa » con le seguenti: « anche in maniera cumulativa ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro, della Salute e delle

politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

2. 274. Porta, Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Narducci, Garavini.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti commi:

35-bis. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

35-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, sono soggetti all'imposta di registro all'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: – 15.100;
2010: – 15.100;
2011: – 15.100.

2. 26. Armosino, Giudice, Giocchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: — 6.000;
2010: — 6.000;
2011: — 6.000.

voce Ministero della giustizia:

2009: — 2.000;
2010: — 2.000;
2011: — 2.000.

- 2. 359.** Montagnoli, Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Comaroli.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. Al fine di consentire il prolungamento della pista aeroportuale di Pisticci (Matera) sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero economia e finanze, apportare la seguente modifica:

2009: — 6.000.

- 2. 106.** Burtone.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile e al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: — 15.000;
2010: — 30.000;
2011: — 30.000.

- 2. 337.** Ruvoletti, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai volontari residenti nelle regioni dell'arco alpino in ferma prefissata di un anno e in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8 della Legge 23 agosto 2004, n. 226, un assegno mensile di cinquecento euro e comunque non inferiore al 30 per cento dell'emolumento stabilito dalla normativa vigente per i militari della stessa categoria. A questo scopo è istituito un Fondo per l'incentivazione del reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino dotato di 10 milioni di euro nel 2009, 15 milioni di euro nel 2010 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 10 milioni di euro nell'anno 2009, 15 milioni di euro nell'anno 2010 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2011.

- 2. 564.** Caparini, Fava, Gidoni, Chiappori, Pirovano, Fogliato, Negro, D'Amico, Rainieri, Togni, Brigantini, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente comma:

35-bis. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'esercizio 2009, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, con i Comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibili-

lità, da almeno 8 anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti.

Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

2. 497. Marinelli, Misuraca, Pagano, Fallico, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della camera prefettizia, all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto o di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio ».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 306;
2010: – 350;
2011: – 740.

2. 335. Buttiglione, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare all'aggiornamento della banca dati del progetto « Italia per tutti ».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2009: – 10.000.

2. 322. Anna Teresa Formisano, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 3.000;
2010: – 3.000.

2. 265. Mario Pepe.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 150 milioni di milioni e 100 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

- 2. 177.** Giulietti, Zazzera, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze – missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia – decreto legge 223/2006, articolo

19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 90.000;
2010: + 90.000;
2011: + 90.000.

- 2. 154.** Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 275 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 275.000;
2010: + 275.000;
2011: + 275.000.

- 2. 153.** Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente:

35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero delle Infrastrutture, Legge n. 431 del 1998: « Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo » (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap 1690) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 110.000;
2010: + 110.000;
2011: + 110.000.

2. 547. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero delle Infrastrutture: Legge n. 431 del 1998: « Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo » (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abi-

tative – cap 1690) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 70.000;
2010: + 70.000;
2011: + 70.000.

2. 523. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti commi:

35-bis. All’articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

35-ter. All’articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 60.000;
2010: + 726.000;
2011: + 800.000.

2. 118. Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. All’articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l’am-

pliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap 1810), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: 100.000;
2010: 100.000;
2011: 100.000.

2. 123. Zazzera, Giulietti, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine i seguenti commi:

35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. ».

35-ter. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi ».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Fondi da ripartire – Fondi da assegnare – Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (Articolo 68, comma 4, lettera b): « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa » (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

2. 528. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: D.Lgs. n. 204 del 1998 – Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

2. 115. Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13, il comma 3-quarter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 338 del 2000 – Alloggi e residenze per studenti universitari, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 7.000;
2010: + 7.500;
2011: + 13.000.

2. 140. Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « 96 per cento » con « 95 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: « 97 per cento » con « 96 per cento ».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 163 del 1985 – Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011:+ 250.000.

2. 142. Giulietti, Zazzera, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 35, aggiungere in fine il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – decreto legislativo n. 165 del 1999; e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2) – Interventi – cap 1525) aggiungere per ognuno degli anni del triennio 2009-2011 il seguente importo:

2009: + 75.000;
2010: + 80.000;
2011: + 80.000.

2. 533. Lo Monte, Sardelli, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero Infrastrutture e trasporti, Decreto del Presidente della Repubblica, legge n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti (cap 7042):

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

2. 156. Cambursano, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero Infrastrutture e trasporti, Decreto del Presidente della Repubblica, legge n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti (cap 7042):

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

2. 157. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

35-bis. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987 - articolo 5 - Fondo destinato alle politiche comunitarie:

2009: + 700.000.

2. 114. Scilipoti, Orlando, Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 0,20 per cento ».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la voce: Decreto Legge n. 148 del 1993 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670):

2009: + 400.000;

2010: + 400.000;

2011: + 400.000.

2. 147. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodu-

late ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2009: + 500.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2009: + 150.000.

2. 150. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la voce: Legge n. 440 del 1997 - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810):

2009: + 100.000;

2010: + 100.000;

2011: + 100.000.

2. 123. Zazzera, Giulietti, Borghesi, Cambursano, Di Giuseppe.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali

di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Ambiente, legge 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

2. 180. Cambursano, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Ambiente, legge 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

2. 181. Borghesi, Cambursano, Piffari, Monai.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60,

comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:

2009: + 1.100.000;
2010: + 1.100.000;
2011: + 1.100.000.

2. 172. Messina, Barbato, Scilipoti, Orlando, Misiti, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. Alla lettera *b-bis*) del comma 460, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire la cifra « 55 » con « 30 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo di 230 milioni di euro per l'anno 2009 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire il seguente intervento: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 230 milioni di euro;

2010: 250 milioni di euro;
2011: 250 milioni di euro.

2. 110. Leo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti commi:

35-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « con l'aliquota del 16 per cento », con le seguenti: « con l'aliquota del 23 per cento ».

35-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

35-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « nei limiti del 96 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 92 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: « nei limiti del 97 per cento del loro ammontare » con le seguenti: « nei limiti del 93 per cento del loro ammontare ».

35-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,20 per cento ».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Decreto-legge n. 262 del 2006 - Articolo 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1. 2. 6. - investimenti - cap. 7487):

2009: + 1.363.500.

2. 160. Di Pietro, Orlando, Messina, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi, Scilipoti.

Dopo il comma 35, aggiungere, infine, il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2009 », sono abrogate.

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Legge n. 296 del 2006 - Articolo 1, comma 983:

2009: + 60.000.

2. 166. Di Pietro, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2009 », sono abrogate.

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 296 del 2006 - articolo 1, comma 1008 - Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia:

2009: + 60.000.

2. 167. Di Pietro, Di Giuseppe, Barbato, Mura, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2009 », con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2009 ».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 244 del 2007 - articolo 2 comma 255 punto A - Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (UpB 2.7.6 - Investimenti - cap. 7411):

2009: + 10.000.

2. 164. Di Pietro, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 650.000.

2. 134. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2009 », con le seguenti: « 5 milioni di euro per l'anno 2009 ».

Alla Tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 278 - Avvio di un programma

straordinario di edilizia penitenziaria (1.7.6. - investimenti - cap. 7472):

2009: + 55.000.

2. 128. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Cambursano, Donadi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Misure in materia di finanza locale).

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, comma 189 e 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è determinata in misura pari al 20 per cento.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2. 074. Calero, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini, Murer, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola, Lulli, Mastromauro, Vico, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure in materia di finanza locale).

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione dinamica al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, comma 189 e 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è incrementata fino a concorrenza delle maggiori risorse derivanti dalle misure di cui ai commi 2 e 3.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta sono disposti a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del com-

plesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2. 075. Calero, Baretta, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini, Murer, Naccarato, Rubinato, Sbrollini, Tempestini, Testa, Viola, Lulli, Mastromauro, Vico, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 6 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: « La procedura prevista dall'articolo » sono sostituite con le seguenti: « L'articolo ».

2. 026. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole: « al comma 1 possono » la parola « conferire » è sostituita dalla seguente: « trasferire ».

2. 027. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 la parola: « conferimenti » è sostituita dalla seguente: « trasferimenti ».

2. 028. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, è aggiunto il seguente comma:

« I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a

titolo oneroso ai fondi di cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore del fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. ».

2. 029. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è inserito il seguente comma:

« Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392. ».

2. 030. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge

n. 133 del 6 agosto 2008, inserire il seguente comma:

« 9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso. ».

* **2. 089.** Bitonci, Simonetti, D'Amico, Vanalli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, è inserito il seguente comma:

« 9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso. ».

* **2. 031.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è inserito il seguente comma:

« La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto-

legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento ».

2. 032. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 61, comma 8, all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: « Fatta eccezione per gli enti territoriali ».

All'articolo 61, comma 9, primo periodo dopo le parole. « Il 50 per cento spettante al dipendente » la parola « pubblico » è sostituita con le seguenti: « dello Stato ».

All'articolo 61, comma 9, terzo periodo dopo le parole: « la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente » la parola « pubblico » è sostituita con le seguenti: « dello Stato »

2. 039. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati pre-

visti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati ».

* **2. 034.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non

può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati ».

* **2. 088.** Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 62, del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità ».

2. 035. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 62 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti ».

2. 036. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 62 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante ».

2. 037. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 62 del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto

2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati ».

2. 038. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Il comma 9 dell'articolo 67 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è modificato come segue: al primo capoverso, dopo le parole: « d'intesa con la Corte dei Conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, » sono inserite le seguenti: « , con l'ANCI e l'UPI, per quanto riguarda le specifiche informazioni richieste alle amministrazioni locali ».

2. 040. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Il comma 3 dell'articolo 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, è modificato come segue: dopo le parole: « tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative » sono aggiunte le seguenti: « comunque secondo modalità, da concordare con le strutture sanitarie pubbliche, volte al contenimento dei costi, anche in relazione alla dimensione degli organici di ciascun ente ».

2. 041. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 3 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 il punto 2 della lettera a) è sostituito con le seguenti parole: « per i comuni: 38 per cento per l'anno 2009, 50 per cento per l'anno 2010 e 60 per cento per l'anno 2011 »; il punto 2 della lettera b) è sostituito con le seguenti parole: « per i comuni: 30 per cento per l'anno 2009, 35 per cento per l'anno 2010 e 40 per cento per l'anno 2011 »; il punto 2 della lettera d) è sostituito con le seguenti parole: « per i comuni: 60 per cento per l'anno 2009, 65 per cento per l'anno 2010 e 70 per cento per l'anno 2011 ».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Interventi correttivi di finanza pubblica, programma Spese per il funzionamento delle Università – Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 517.018;

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Interventi correttivi di finanza pubblica, programma Spese per il funzionamento delle Università – Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 6.376.559.

2. 042. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 5,

è inserito, in fine, il seguente periodo: « Il saldo finanziario è calcolato includendo tra le entrate l'avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 0127. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa per impegni regolarmente assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 0128. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Dopo il comma 35, aggiungere infine il seguente:

35-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite inferiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le percentuali indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 sono ridotte del 50 per cento. Per gli enti con trasferimenti erariali pro-capite superiori alla media nazionale e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, le predette percentuali sono aumentate di una percentuale tale da assicurare una copertura pari alla riduzione di cui al periodo precedente del presente comma.

2. 0129. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole « non sono conteggiate » sono sostituite con le seguenti: « possono non essere conteggiate ».

***2. 094.** Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole « non sono conteggiate » con le seguenti: « possono non essere conteggiate ».

***2. 0130.** Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Rubinato, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole « non sono conteggiate » sono sostituite con le seguenti: « possono non essere conteggiate ».

***2. 017.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « realizzazione di investimenti » eliminare la parola: « infrastrutturali ».

****2. 0131.** Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole: « realizzazione di investimenti » la parola: « infrastrutturali » è soppressa.

****2. 093.** Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole: « realizzazione di investimenti » la parola: « infrastrutturali » è soppressa.

****2. 018.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-*bis*. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera

lineare per un importo pari a 63 milioni di euro per l'anno 2009, 66 milioni di euro per l'anno 2010 e 49 milioni di euro per l'anno 2011.

2. 0132. Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Marchi, Causi, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria Legge 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 26.000;
2010: – 26.000;
2011: – 19.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria. Legge 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2009: 235.748;
2010: 239.998;
2011: 178.883.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali

Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Legge 163 del 1985, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 37.000;
2010: – 40.000;
2011: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Legge 163 del 1985, apportare le seguenti variazioni:

2009: 341.047;
2010: 360.548;
2011: 277.173.

2. 044. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente comma:

35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 24 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

8-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non sono conteggiati ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di Stabilità Interno degli Enti Locali i pagamenti per lavori relativi a investimenti infrastrutturali, eseguiti nel corso dell'anno e regolarmente documentati.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: – 310.000;
2010: – 310.000;
2011: – 310.000.

2. 0133. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Stradella, Lupi.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del Decreto Legge n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è inserito il seguente:

9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita.

2. 033. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 al comma 20, alinea, primo periodo, le parole « agli anni 2008-2011 » con le parole « agli anni 2009-2011 ».

***2. 019.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

All'articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 al comma 20, alinea, primo periodo, le parole « agli anni 2008-2011 » con le parole « agli anni 2009-2011 ».

***2. 0134.** Rubinato, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Marchi, Causi, Misiani, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, primo periodo, dopo le parole « sono ridotti » aggiungere le parole « , per un importo pari alla differenza, se negative tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore ».

****2. 0135.** Boccia, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Al comma 20, alinea, articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, primo periodo, dopo le parole « sono ridotti » sono aggiunte le parole « , per un importo pari alla differenza, se negative tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore ».

****2. 092.** Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Al comma 20, alinea, articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, primo periodo, dopo le parole « sono ridotti » sono aggiunte le parole « , per un importo pari alla differenza, se negative tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore ».

****2. 020.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 20, dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.

***2. 0136.** Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Al comma 20, dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 112 convertito con in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 20, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità ».

***2. 021.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

21-*bis*. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 per pagamenti relativi a spese per investimento effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 0137. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 22 è soppresso:

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (Lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 0138. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in Legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 22 è soppresso.

2. 0139. Rubinato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è abrogato.

***2. 023.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è abrogato.

*** 2. 091.** Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

« 32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata. »

**** 2. 0140.** De Micheli, Marchignoli, Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

« 32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata. »

** 2. 090. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

« 32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata. »

** 2. 022. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008

convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti Locali.

* 2. 0141. Causi, Rubinato, Marchi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti Locali.

* 2. 025. Osvaldo Napoli.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009 e, complessivamente non potrà superare i 1.190 milioni di euro.

e, di conseguenza, all' articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

« 35-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.190 milioni di euro ».

2. 0113. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è inserito il seguente:

32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato get-

tito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.

Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 482.550;

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università Legge n. 537 del 1993, apportare le seguenti variazioni:

2009: 6.411.027.

2. 043. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

« 32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente ».

* **2. 0142.** Vannucci, Rubinato, Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Boccia, Marchignoli, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

« 32-*bis*. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente.

* **2. 0143.** Borghesi, Cambursano, Donadi, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

« 32-*bis*. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente.

* **2. 024.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

1. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente lettera:

b-bis) i trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n.230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

2. 0144. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

2. 0145. Causi, Misiani, Fontanelli, Rubinato, Boccia, Marchignoli, Vannucci, Marchi, De Micheli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di patto di stabilità).

1. Per il triennio 2009-2011, ai fini del calcolo del saldo finanziario ai sensi delle disposizioni dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i comuni colpiti da calamità naturali possono escludere le spese destinate per la ricostruzione di opere ed infrastrutture, ovvero quelle inerenti a fronteggiare emergenze sanitarie o sociali.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

« 35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro ».

2. 0115. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Vanalli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di patto di stabilità).

1. Per il triennio 2009-2011, ai fini del calcolo del saldo finanziario ai sensi delle disposizioni dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i comuni colpiti da calamità naturali possono escludere le spese destinate per la ricostruzione di opere ed infrastrutture.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

« 35-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 400 milioni di euro ».

2. 0114. Bitonci, Montagnoli, Simonetti, Vanalli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità mon-

tante soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziato per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

2. 047. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

2. 049. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 4.000 euro », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 4.400 euro ».

Conseguentemente all'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « con l'aliquota del 16 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 23 per cento ».

2. 053. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: « euro 300 » sono sostituite da: « euro 350 »;

b) alla lettera *b)* le parole: « euro 150 » sono sostituite da: « euro 200 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

2-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « con l'aliquota dei 16 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 23 per cento ».

2. 054. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Dall'imponibile lordo si deducono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 2500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

b) 2500 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo,3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le deduzioni spettano per reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 e per ogni familiare a carico e decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

La deduzione può essere ripartita tra i genitori a loro scelta.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomati-

che e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificato a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

3. Nei limiti della maggiore spesa di 1,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono determinati, con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis » le parole « 96 per cento » sono sostituite con le parole « 91 per cento »;

b) al comma 2, le parole « 97 per cento » sono sostituite con le parole « 92 per cento »;

c) al comma 3, le parole « 96 per cento » sono sostituite con le parole « 91 per cento » ovunque ricorrano;

d) al comma 4, le parole « 97 per cento » sono sostituite con le parole « 92 per cento ».

2. 045. Binetti, Mosella, Calgaro.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).

1. A decorrere dall'anno 2009, la Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, del

decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

« Tabella 2

A) La scala di equivalenza

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

B) Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato minore di età

<i>Numero di figli o equiparati</i>	<i>Maggiorazione</i>
1	0,03
2	0,08
3	0,61
4	0,65
Per ogni ulteriore figlio	0,65

Maggiorazioni applicabili anche ai maggiorenni, figli o equiparati, di età superiore a 18 anni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi.

Maggiorazioni ulteriori:

a) 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino a concorrenza degli oneri.

2. 062. Bobba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Incremento degli assegni familiari per i nuclei numerosi).

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 296/06, dopo la lettera *e*) a seguente lettera:

e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno pro capite per ciascun figlio minore.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino a concorrenza degli oneri.

2. 061. Bobba.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto maturando per il pagamento della rata del mutuo prima casa).

1. Il pagamento, anche parziale, della rata di rimborso di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione può essere attuato mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ai dipendenti:

a) di prima assunzione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di sei mesi, in alternativa al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) di prima assunzione nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, ove non abbiano ancora esercitato una delle opzioni previste dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

c) che non abbiano conferito il trattamento di fine rapporto maturando ad una forma di previdenza complementare.

3. All'estinzione del mutuo o in caso di revoca della scelta di cui al comma 1, il lavoratore esercita l'opzione circa il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando nei termini previsti all'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. Per i dipendenti che abbiano conferito il trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando per la finalità di cui al comma 1 è consentito per una quota non superiore al 50 per cento. All'estinzione del mutuo o in caso di revoca della scelta di cui al comma 1, è ripristinato l'originale conferimento dell'intera quota del trattamento di fine rapporto maturando ad una forma pensionistica complementare. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio della facoltà di cui al presente comma.

5. Le operazioni connesse alle finalità di cui al comma 1 sono esenti da oneri fiscali.

6. In conseguenza dell'utilizzo del trattamento di fine rapporto per le finalità di

cui al comma 1, alle imprese sono riconosciute le compensazioni e i benefici di cui all'articolo 10 del decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

7. All'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli da 3 a 11 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della Legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

8. All'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente decreto legislativo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della Legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

9. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 8, comma 1, ultimo periodo, e 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificati dal presente articolo.

2. 012. Della Vedova, Cazzola.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di alloggi adibiti a prima casa possono acquistare unità immobiliari, purché contigue con la prima casa di abitazione, non superiori a 100 metri quadri, da destinare ad accorpamento con la prima casa di

abitazione. Il totale dei metri quadri dell'alloggio derivante dall'accorpamento non deve eccedere i 300 metri quadri.

2. All'unità immobiliare destinata ad essere accorpata alla prima casa di abitazione si applicano al momento dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui al comma 1, gli stessi benefici e agevolazioni previsti per l'acquisto della prima casa di abitazione.

3. La richiesta di accorpamento deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un anno dall'acquisto. In caso di mancata richiesta da parte del soggetto interessato o di non accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale, il soggetto acquirente deve restituire gli importi derivanti dai benefici e agevolazioni applicate ai sensi del precedente comma 2.

4. L'alloggio accorpato ai sensi dei commi precedenti non può essere soggetto a scorporo per un periodo non inferiore ai dieci anni.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35 inserire il seguente:

35-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

2. 010. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Dal 1° gennaio 2009 i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione

principale, che non siano proprietari di altre abitazioni, possono acquistare unità immobiliari contigue ad esse, non superiori a 100 metri quadrati, al fine di accorparle. Il totale dei metri quadrati derivante dall'accorpamento non deve eccedere i 300 metri quadri.

2. All'unità immobiliare destinata ad essere accorpata si applicano al momento dell'acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 1, gli stessi benefici e agevolazioni previsti dalla normativa per l'acquisto della prima casa.

3. La richiesta di accorpamento deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un anno dall'acquisto. In caso di mancata richiesta da parte del soggetto interessato o di non accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale, il soggetto acquirente deve restituire gli importi derivanti dai benefici e agevolazioni applicate ai sensi del precedente comma 2.

Conseguentemente all'articolo 2 inserire il seguente comma:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

2. 0121. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Facilitazioni per la compravendita dell'abitazione).

1. Possono usufruire del beneficio di cui al comma 3 del presente articolo i

cittadini italiani che abbiano contratto matrimonio prima della data di stipula del contratto di compravendita o di locazione, relativi ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno un coniuge non superi il trentacinquesimo anno di età e l'altro abbia un'età inferiore ai quaranta anni;

b) abbiano un reddito complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui.

3. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole: « 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 7.000 euro ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

2. 099. La Loggia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Facilitazioni per la locazione dell'abitazione).

1. Possono usufruire del beneficio di cui al comma 3 del presente articolo i cittadini italiani che abbiano contratto matrimonio prima della data di stipula del contratto di compravendita o di locazione, relativi ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno un coniuge non superi il trentacinquesimo anno di età e l'altro abbia un'età inferiore ai quaranta anni;

b) abbiano un reddito complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) l'importo totale del canone per una cifra fino a 10.000 euro annui per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2009 e per un importo pari a 123 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2. 098. La Loggia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondo per il finanziamento delle spese e degli oneri connessi all'estinzione anticipata ed alla loro contestuale conversione in mutui a tasso fisso).

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione iniziale di 280 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di finanziare le spese e gli oneri connessi all'estinzione anticipata ed alla loro contestuale conversione in mutui a tasso fisso da rinegoziare presso lo stesso od altri istituti di credito

, di mutui a tasso variabile stipulati entro e non oltre il 31 dicembre 2005 per l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 280 milioni di euro per il 2009.

2. 0102. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria residenza, sono ridotti del 30 per cento per i soggetti ultra settantenni il cui reddito netto annuo non è superiore a 15.000 euro.

All'onere derivante dalla presente disposizione stimabile in circa 110 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione *all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 0119. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei Pagamenti dilazionati o differiti).

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato. A tal fine nel comma 154 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nonché di euro 60.000 a decorrere dal 2010. ».

2. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su: a) gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo; b) i pagamenti dilazionati o differiti.

3. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti la struttura e il funzionamento dell'archivio, i soggetti che possono accedervi, tra i quali banche, società finanziarie e società specializzate nella fornitura di in-

formazioni creditizie e le relative modalità. Nel medesimo decreto sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.

4. Al relativo onere, valutato in euro 25.000 per l'anno 2008, euro 285.000 per l'anno 2009 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Conseguentemente alla tabella A rubrica: Ministero dell'economia, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2010: – 60;

2011: – 60.

2. 0103. Pagano, Gioacchino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Imprenditoria giovanile).

1. Le aziende finanziate ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, che hanno in corso procedure esecutive o concorsuali per la mancata corresponsione delle rate di mutuo o comunque per esposizione debitoria con Sviluppo Italia, ovvero hanno rate arretrate insolute, possono chiedere l'allungamento del mutuo, comprensivo del debito maturato, ad anni 20, oppure corrispondere il 50 per cento del credito di Sviluppo Italia anche in quattro anni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Competitività e Sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. 073. Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale per le competizioni canore per lo sviluppo artistico dei Giovani).

1. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Nazionale per le competizioni canore per lo sviluppo artistico dei Giovani la cui dotazione è pari a 400.000 euro per l'2009, 400.000 per l'anno 2010, 400.000 per l'anno 2011.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di competizioni canore per lo sviluppo artistico dei giovani talenti, con copertura televisiva a livello nazionale, che abbiano una lunga tradizione consistente in almeno 30 edizioni già svolte.

3. Le modalità di erogazione dei contributi a valere sul fondo sono definite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte in maniera lineare per un importo corrispondente.

2. 063. Pini.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli articoli di puericultura).

1. Dopo il numero 26) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

26-bis) qualsiasi prodotto destinato all'igiene ed al nutrimento dei bambini fino ai sei anni di età ovvero articoli di puericultura così come definiti all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2. 097. La Loggia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondo per la non autosufficienza).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 465 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), è incrementata di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011." Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 0104. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a decorrere dall'anno 2009.

2. 011. Froner.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (« Legge quadro sull'inquinamento acustico »), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 « Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale ».

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo avvia entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener

conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.

- 2. 09.** Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano, Lupi, Stradella.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Infrastrutture portuali).

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 35 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 0112.** Di Pietro, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino degli stanziamenti per il potenziamento della viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), è assegnato alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria un contributo finanziario rispettivamente pari 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010.

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni per gli anni 2009 e 2010.

- 2. 0101.** Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripristino degli stanziamenti per il programma di realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria).

1. Per l'anno 2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), viene iscritta la somma di 1.363,5 milioni di euro.

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C, di cui al successivo articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2009.

- 2. 083.** Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro).

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) , A incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 095. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Sistema viario di Sicilia e di Calabria).

1. Al fine di procedere al potenziamento del sistema viario della Sicilia e della Calabria, nonché allo scopo di creare opere infrastrutturali indispensabili per il rilancio e la crescita sociale ed economica delle medesime regioni, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 sono stanziati 800 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. 0125. Oliverio, Cesare Marini, Capodimonte.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria).

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 0109. Di Pietro, Orlando, Messina, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Viabilità e sicurezza nello Stretto di Messina).

1. All'articolo 2, comma 234, della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) , le parole: « di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, » sono sostituite dalle seguenti: « di 42 milioni di euro per l'anno 2009, di 22 milioni per l'anno 2010 e di 22 milioni di euro per l'anno 2011 ».

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente , a decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.

2. 0100. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Sviluppo della mobilità locale).

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, punto A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 0111.** Di Pietro, Orlando, Messina, Mitsi, Favia, Cambursano, Borghesi, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 2 comma 278 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 051.** Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 2 commi 475-480 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

- 2. 052.** Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: « Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinati 15 milioni di euro alle finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, a decorrere dall'anno 2009.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.

- * **2. 08.** Bobba.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: « Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinati 15 milioni di euro alle finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, a decorrere dall'anno 2009.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.

- * **2. 01.** XI Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n.144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore. ».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408/92.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: Le

dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. 058. Cicu.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Edilizia scolastica).

1. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei territori a vulnerabilità sismica, l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2009 pari a 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006, è prorogata per l'anno 2010.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, il termine di scadenza stabilito dalle regioni per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, di cui all'articolo 1, comma 625 terzo periodo, della legge n. 296 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite

dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 0118. Commercio, Lo Monte, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Edilizia scolastica).

1. Limitatamente agli anni finanziari 2009, 2010, 2011, in deroga al disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge n. 133 del 2008, gli enti che investono in opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 23 del 1996, articolo 2, comma 1, lettera *b*), possono ricevere trasferimenti dallo Stato nei limiti complessivi di 110 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

2. 0120. Commercio, Lo Monte, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il « Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici », per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici scolastici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici scolastici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.

3. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 60 milioni di euro in ragione annua per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 0106. Commercio, Lo Monte, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Programma straordinario di edilizia penitenziaria).

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 278, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 0110. Di Pietro, Palomba, Messina, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi, Scilipoti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ricostruzione delle aree terremotate del Belice).

1. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968 sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981 n. 36 limiti di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2011.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il programma degli interventi a carico dello Stato deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64, previa

stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche.

Conseguentemente nella tabella A, rubrica, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: – 5.000;

2010: – 15.000;

2011: – 30.000.

2. 078. Marinello.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ricostruzione delle aree terremotate del Belice).

1. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968 sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981 n. 36 limiti di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni per l'anno 2010 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2011 al fine di compensare gli effetti.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il programma degli interventi a carico dello Stato deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal Mini-

stero delle Infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64, previa stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche.

2. 056. Marinello, Misuraca, Pagano, Fallica, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ricostruzione delle aree terremotate del Belice).

1. Per l'anno 2009, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture. A tal fine le risorse per l'edilizia residenziale pubblica sono integrate per una somma corrispondente a valere a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. 057. Marinello, Misuraca, Pagano, Fallica, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Credito d'imposta per i settori colpiti dalle calamità atmosferiche del 2008).

1. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 20 milioni di euro è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale imposta IRES

alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nei territori della regione Piemonte, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali dell'anno 2008 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati dalla presente disposizione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la misura del credito di imposta e le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 0116. Togni, Simonetti, Allasia, Guido Dussin, Lanzarin, Bitonci, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Deindustrializzazione dei territori colpiti da eventi sismici).

1. Ai fini del sostegno alla reindustrializzazione dei territori colpiti da gravi eventi sismici successivi al 1° gennaio 1980 e per i quali sono intervenute dichiarazioni dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle dispo-

sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.

2. 0117. Lo Monte, Iannaccone, Commercio, Milo, Belcastro, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Incentivi per insediamenti industriali nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nelle regioni Campania e Basilicata).

1. Ai fini della prosecuzione dell'incentivo per gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nelle Regioni Campania e Basilicata di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stanziati 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

2. 0122. Lo Monte, Iannaccone, Commercio, Milo, Belcastro, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 52 comma 18, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448 (Legge Finanziaria per il 2002), come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. 085. Lo Monte, Sardelli, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per il 2008), come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. 084. Lo Monte, Sardelli, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Avvio delle Zone franche previste nella regione Sardegna).

1. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla Regione Sardegna per la piena attuazione ed operatività delle zone franche previste

dal decreto legislativo decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché (interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

2. Le norme di attuazione sono adottate nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che stabilisce talune disposizioni di applicazione dello stesso.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 060. Cicu.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Impresa in un giorno).

1. Ai fini dell'inizio di un'attività produttiva, come definita dalla legge n. 241/1990, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del Comune in cui tale attività viene insediata.

2. Al comma 2 dell'articolo 19 legge n. 241/1990 dopo le parole: « può essere iniziata » sono inserite le parole: « salvo quanto previsto dal comma 2-*bis* ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 legge n. 241/1990 è inserito il seguente comma:

« 2-*bis*. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla p.a. interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla iniziare ».

4. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 le parole da: « nel termine di » alle parole: « al comma 2 » sono sostituite con le parole: « nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* ».

5. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 dopo la parola: « 2 » sono inserite le parole: « 2-*bis* ».

6. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori è previsto un termine di 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti; in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.

7. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene determinato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il modello della dichiarazione di inizio attività imprenditoriale, artigianale o commerciale.

9. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve emanare un regolamento modificativo di quello di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 attenendosi al seguente principio e criterio direttivo:

a) per le finalità dell'articolo 3 comma 1 del regolamento, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto « sportello unico », il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.

10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 6 giugno 2001, « Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-bis. La presentazione della domanda di cui al comma precedente, deve essere accompagnata da una dettagliata relazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle vigenti norme a tutela dei beni culturali.

La presentazione della domanda del rilascio del permesso di costruire costituisce titolo per l'inizio dei lavori salva verifica successiva della conformità e della legittimità della domanda medesima ».

11. Il comma 9 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 6 giugno 2001, « Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », è così sostituito:

« L'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione e deve essere dettagliatamente motivata ».

12. Al cittadino che dichiara il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, sia di tipo imprenditoriale che di tipo edilizio, si applicano le sanzioni pre-

viste dagli articoli 482 e 483 del codice penale, aumentate fino al triplo.

13. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio delle suddette attività, il giudice applica l'interdizione dall'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.

14. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività imprenditoriale da parte della p.a. o di interruzione dei lavori edilizi in assenza di gravi motivi, questa è tenuta al risarcimento del danno in solido con il dirigente responsabile del procedimento.

15. Il presente articolo si applica nei limiti compatibili con il rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal Titolo V, parte II della Costituzione.

2. 096. La Loggia.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Semplificazioni per le imprese).

1. All'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione di documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante ».

2. 086. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia fiscale).

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: « La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso »;

b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 244, al comma 34, il decimo periodo è soppresso.

2. 087. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni recante: « la disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici, ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari a l'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 2 per cento del fatturato ».

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono destinate ad incrementare il fondo del Mi-

nistero Economia e Finanze, Comunicazioni « sostegno all'editoria Legge 250 del 2000 articolo 3 ».

4. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 6 agosto 2008 n. 133 sopprimere le parole « che costituiscono limite massimo di spesa ».

Conseguentemente, alla tabella C, sostegno all'editoria – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: +150.000.

2. 016. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246).

1. All'articolo 1, primo periodo, del R.decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo periodo come segue: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

2. All'articolo 1 del R.decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.

3. L'articolo 10, comma 1, del R.decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non

comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

4. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo, all'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: « apparecchi atti » sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva ».

2. 0123. Caparini, Montagnoli, Bragantini, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riemersione di beni culturali in possesso di privati).

1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico antecedenti al 476 dopo Cristo, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che approva il Codice dei beni culturali, di seguito definito Codice, ne acquisiscono la proprietà, fatti salvi i diritti di terzi, mediante comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio, da inviare entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, e contestuale pagamento delle spese di catalogazione.

2. La comunicazione è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, e da ogni altra documentazione che si ritenga utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato attestante il possesso o la detenzione in buona fede. Ad essa deve essere allegata copia del pagamento delle spese di catalogazione.

3. La soprintendenza, preso atto della comunicazione dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione. Il recepimento della comunicazione non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza procede all'ispezione dei beni e provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13 del Codice, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La mancata comunicazione di avvenuta vendita, per i beni dichiarati di interesse culturale, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174 del Codice.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che inoltrino le comunicazioni secondo le modalità previste dal presente articolo, non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del Codice, nonché 648 e 712 del codice penale, in relazione ai beni dichiarati, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV del Codice medesimo.

7. Le spese di catalogazione sono graduate in relazione al numero dei beni oggetto di comunicazione, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 10.000 euro.

8. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché i parametri per il calcolo e le modalità di pagamento delle spese di catalogazione. Con uno o più

decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la creazione di una banca dati sui beni in possesso di privati, contenente la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni, nonché delle comunicazioni presentate ai sensi del comma 2, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del Codice.

9. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza della presente legge presso l'opinione pubblica, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa, e adotta ogni misura idonea a promuoverne e agevolare l'applicazione da parte dei cittadini.

2. 077. Carlucci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riemersione di beni culturali in possesso di privati).

1. I privati possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di Beni mobili di interesse archeologico, Paleontologici e Numismatici antecedenti al 476 d.C., dovranno darne comunicazione alle Autorità Competenti per Territorio, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Censimento.

2. La Comunicazione, in duplice copia, sarà composta dai propri dati anagrafici identificativi, fotocopia di un documento valido, elenco analitico dei beni e fotografie di ognuno di essi.

3. Contestualmente alla presentazione della Comunicazione il dichiarante dovrà eseguire un versamento a favore del Ministero Beni Culturali per ogni oggetto censito. Il mancato, o parziale versamento, annullerà qualunque beneficio collegato a questo Censimento.

4. La presentazione della comunicazione e pagamento del relativo contributo,

comporterà la depenalizzazione dei reati connessi (furto, ricettazione, incauto acquisto) a favore del richiedente.

5. La comunicazione di possesso, fatti salvi i diritti di terzi (oggetti per i quali esiste una denuncia di furto da parte di Privati o Enti), comporterà la legale proprietà.

6. Sono obbligati alla dichiarazione anche i non cittadini italiani, che detengono i beni suddetti all'interno dei confini italiani.

7. Il censimento, è esteso anche a tutti gli oggetti che i collezionisti detengono all'estero, purché li facciano rientrare all'interno dei confini nazionali.

8. Possono aderire al censimento anche i possessori con indagini e procedimenti in corso, purché non passati in giudicato, e limitatamente ai procedimenti della Giustizia Italiana su Suolo Italiano.

9. La Soprintendenza competente per territorio, preso atto delle Comunicazioni, provvederà, ove ne ricorra il caso, ad ispezionare le cose al fine di eventuali notifiche ed approfondimento di studi.

10. Il Nucleo Tutela Carabinieri, preso atto delle foto, provvederà a controllare nella propria Banca dati la presenza di materiale rubato ed avvertirà la Soprintendenza ed i Possessori mediante lettera raccomandata per concordare la consegna ad essi e la restituzione ai legittimi proprietari. La riconsegna ai legittimi proprietari di Beni risultati rubati, non pregiudica eventuali azioni di rivalsa civile, da parte del dichiarante.

11. Il Ministero attraverso gli organi incaricati, provvederà ad assicurare la più sollecita ed ampia diffusione della conoscenza della presente Legge presso l'opinione pubblica, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa ed adotterà ogni misura idonea a promuoverne e agevolare l'applicazione da parte dei Cittadini.

12. Qualora il soggetto interessato lo ritenga, può consegnare gli oggetti alla Soprintendenza, rinunciando alla pro-

prietà, ma accompagnando gli stessi con dichiarazione e foto. Anche per essi vale il principio della depenalizzazione.

13. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Censimento, il Ministero comunicherà tutta la procedura operativa per accedere correttamente alla Comunicazione.

2. 076. Carlucci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi per il comparto viticolo).

1. È autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, finalizzato al sostegno delle aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (*Plasmopara viticola*), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, a compensazione del mancato reddito.

2. Con decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana saranno definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.

3. L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE in materia di sostegno *de minimis* nel settore della produzione agricola, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea Legge n. 337 del 21 dicembre 2007.

2. 055. Marinello, Misuraca, Pagano, Fallica, Vincenzo Fontana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi per il comparto viticolo).

1. A valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 è assegnato alla Regione Sicilia l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009, finalizzato al sostegno delle aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (*Plasmopara viticola*), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, a compensazione del mancato reddito.

2. Con decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana saranno definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.

3. L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE in materia di sostegno *de minimis* nel settore della produzione agricola, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea Legge n. 337 del 21 dicembre 2007.

2. 079. Marinello, Misuraca, Pagano, Fallica, Vincenzo Fontana.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a sostegno delle imprese vitivinicole colpite da flavescenza dorata).

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi

entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 065. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a sostegno del settore dell'allevamento dei suini).

1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che hanno colpito le imprese operanti nel settore dell'allevamento zootecnico, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese medesime. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le misure per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 066. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura).

1. A valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 e sino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea con decisione n. 97/612/CE del 16 aprile 1997.

2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44 il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite senza ulteriori oneri ed interessi. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 059. Cicu.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Tutela dei marchi dei prodotti agroalimentari italiani di qualità sui mercati di Paesi terzi).

1. Al fine di tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari da atti di pirateria e, più in genere, di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, attinenti a indicazioni geografiche, o altri marchi di origine o provenienza, ai Consorzi di tutela è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, il rimborso delle spese, dagli stessi, sostenute per la registrazione dei marchi di origine dei prodotti agroalimentari presso le competenti strutture dei Paesi terzi e per le azioni legali di tutela processuale da pratiche commerciali sleali sui mercati extra-UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione del presente articolo e ad individuare le aree geografiche maggiormente a rischio rispetto ai fenomeni di agro-pirateria, nelle quali orientare le relative azioni.

3. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 067. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari nazionali).

1. Al fine di tutelare e valorizzare le produzioni agricole nazionali e di garantire il diritto di informazione di scelta dei consumatori, a decorrere dal 1° gennaio 2009 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare, in etichetta, il luogo di origine, dei prodotti stessi, ovvero, nel caso di prodotti trasformati, delle materie prime utilizzate. Ai fini del presente comma, sono considerati materie prime anche i mangimi utilizzati nelle attività di allevamento, finalizzate all'ottenimento di prodotti destinati all'alimentazione umana.

2. 0124. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Piano nazionale per la valorizzazione a fini energetici dei sottoprodotti e scarti agricoli e dei reflui zootecnici).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione della presente legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano.

2. Ai fini della predisposizione del Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque.

3. Con riferimento alla classificazione di cui al comma 2, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione della presente legge, indicano il numero e

la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

4. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune.

5. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Detto importo è destinato, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali.

6. I termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal completamento del Piano di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 070. Fogliato, Rainieri, Callegari, Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Programma di gestione delle acque ad uso irriguo).

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano

strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio decreto le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. 071. Fogliato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 05.** Barbato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile

1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 07.** Barbato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Tale stipendio non è riconosciuto ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento ».

** **2. 048.** Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Tale stipendio non è riconosciuto ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento ».

** **2. 06.** Barbato.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non

erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

2. 050. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Segretari comunali prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo).

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 », sono inserite le seguenti: « ed il personale appartenente alla categoria dei segretari comunali provinciali, ».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, sono posti a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'applicazione della norma di cui al comma 1 non deve comportare oneri per i bilanci degli enti locali.

2. 072. Simonetti, Lanzarin, Togni, Biontonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Pignorabilità dei fondi destinati alla giustizia).

1. Il comma 1348 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), è soppresso.

2. 0105. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Milo, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Con riferimento agli impegni assunti in sede di G8 per consentire la crescita qualitativa e quantitativa delle iniziative di aiuto allo sviluppo nelle diverse aree geografiche, con l'obiettivo di migliorare l'operatività e l'efficacia dei programmi di cooperazione e sviluppo di cui alla legge n. 49 del 26 febbraio 1987, vengono integrati gli stanziamenti della predetta in ragione di euro 250 milioni per ciascun esercizio del triennio 2009/2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede a valere sulle risorse rese disponibili dall'aumento delle accise sui tabacchi in ragione di 1,5 centesimi con modifica dell'articolo 1 primo comma della Legge 28 luglio 1989 n. 263 e successive modificazioni e integrazioni.

2. 082. Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente:

« Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale ».

2. 046. Bobba.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

All'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sopprimere il seguente periodo: « e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, ».

2. 080. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Vanalli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente alla tabella B, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

2. 013. Verini, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente alla tabella B, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 3.000;

2010: + 3.000;

2011: + 3.000.

2. 015. Antonino Russo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente alla tabella B, inserire la voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

2. 014. Ceccuzzi, Cenni, Vannucci, Mariani, Sanga, Motta, Bellanova, Fluvi, Froner, Nannicini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-

cembre 2004, n. 307, è ridotta di 230 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: + 230.000.

2. 02. XIII Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

È ridotto di 230 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: Articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.1.6 - Investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 230.000.

2. 069. Negro, Rainieri, Fogliato, Togni, Callegari, Simonetti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa previste dalle seguenti disposizioni sono ridotte, per l'anno 2009, degli importi di seguito indicati:

a) articolo 1, comma 289, della legge 27dicembre2006, n. 296: 7 milioni di euro;

b) articolo 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: 23 milioni di euro;

c) articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: 20 milioni di euro;

d) articolo 1, comma 1084, della legge 27dicembre2006, n. 296: 20 milioni di euro;

e) articolo 1, comma 1090, della legge 27dicembre2006, n. 296: 40 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 90 milioni di euro per l'anno 2009.

3. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agri-

cole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 220.000.

2. 03. XIII Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione autorizzazione di spesa).

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte per gli importi indicati: articolo 1, comma 289: – 10 milioni di euro; articolo 1, comma 936: – 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075: – 30 milioni di euro; articolo 1, comma 1084: – 20 milioni di euro; articolo 1, comma 1090: – 40 milioni; la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'importo di 75 milioni di euro; la dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è ridotto per l'importo di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004:

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– Articolo 15, comma 2, primo periodo: fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (3.2.3.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 220.000.

2. 081. Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Suppressione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2009 dall'articolo 1, commi 1075 e 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione*: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 80.000.

2. 04. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

Al fine di consentire per l'anno 2009 l'erogazione per gli incentivi assicurativi in agricoltura posti a carico del Fondo solidarietà nazionale, sono revocate per il medesimo anno 2009 le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 1075 e 1090 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce*: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,

a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.1.6. Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 80.000.

2. 068. Rainieri, Negro, Fogliato, Togni, Callegari, Simonetti, Bitonci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Regolarizzazione degli obblighi inerenti il regime comunitario delle quote latte).

1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2007-2008, versano il 20 per cento dell'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

2. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma.

3. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui al comma 1, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

4. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di apparte-

nenza, i giudizi pendenti alla data di approvazione della presente legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2007-2008, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono suddivisi per gli anni di durata del periodo di rateizzazione di cui al comma i e i relativi importi annuali sono posti a carico del bilancio di AGEA, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 0126. Negro, Bitonci, Simonetti, Fogliato, Rainieri, Callegari, D'Amico.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il Fondo per il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, al fine di garantire l'adeguato contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. La dotazione del Fondo è determinata in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1-ter. Le dotazioni di parte corrente della Tabella C sono ridotte in misura lineare per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

3. 65. Corsini, Maran, Fassino, Tempestini, Barbi, Narducci, Duilio, Mogherini Rebesani, Sarubbi, Pezzotta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le aziende, finanziate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, che hanno in corso procedure esecutive o concorsuali per la mancata corresponsione delle rate di mutuo o comunque per esposizione debitoria con Sviluppo Italia, ovvero hanno rate arretrate insolute, possono chiedere l'allungamento del mutuo, comprensivo del debito maturato, ad anni 20, oppure corrispondere il 50 per cento del credito di Sviluppo Italia anche in quattro anni.

Al relativo onere, valutato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Competitività e Sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. 64. Cesare Marini.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. A favore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 335 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 292 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

3. 56. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. È autorizzato un ulteriore contributo decennale di 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2009 al fine di assicurare la realizzazione dell'aeroporto di Sibari.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 292 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

3. 63. Cesare Marini.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. È autorizzato un ulteriore contributo decennale di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 292 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

3. 54. Rubinato, Viola, Baretta, Naccarato, Calero Ciman.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Viene fissato, in via preliminare, in attesa della definizione della metodica tecnica necessaria, un valore forfettario di riconoscimento dei certificati verdi pari al 50 per cento dell'energia elettrica prodotta attraverso il combustibile da rifiuti rispondente alla definizione di cui all'articolo 183, lettere r) e s), del decreto legislativo 152/06 e successive modificazioni. Tale valore potrà essere ulteriormente incrementato, previa dimostrazione annuale da parte del produttore di energia elettrica dalle suddette fonti, secondo le procedure previste dalle linee guida in corso di definizione (CTI-GSE). Viene inoltre fissato un valore forfettario di riconosci-

mento dei certificati verdi pari al 50 per cento dell'energia elettrica prodotta attraverso i rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata.

3. 70. Allasia, Bitonci, Simonetti.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 500.000.000 per ciascun anno 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale, il Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e la seguente voce:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

ART. 61, comma 1: Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (2.1.6 – Investimenti – cap. 8425) con i relativi importi:

2009: + 500.000;
2010: + 500.000.

3. 58. Capodicasa, Oliverio, Cesare Marini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. 45. Capodicasa, Oliverio, Cesare Marini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 1.365.500.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il seguente importo:

2009: + 1.365.500.

3. 46. Capodicasa, Oliverio, Cesare Marini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 1.365.500.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il Programma Sistemi stradali, autostradali e intermodali, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce Decreto-

legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria (u.p.b. 1.2.6 Investimenti, - cap. 7487), con i relativi importi:

2009: + 1.365.500.

- 3. 47.** Capodicasa, Oliverio, Cesare Marini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella, con l'esclusione di quelle relative alla missione Tutela della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 1.019.747.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il Programma Opere pubbliche e infrastrutture, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la seguente voce Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c) - edilizia sanitaria pubblica periodo (u.p.b. 10.1.6 Investimenti - cap. 7464), con i relativi importi:

2011: + 1.019.747.

- 3. 3.** XII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, ART. 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere

infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. - investimenti - cap 7487), con i relativi importi:

2009: 1.000.000.

- 3. 77.** Di Pietro, Messina, Misiti, Leoluca Orlando, Favia, Cambursano, Borghesi, Scilipoti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione: L'Italia in Europa e nel mondo, il programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, lo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze e la seguente voce: Legge n. 183 del 1987 - ART. 5 - Fondo destinato al coordinamento politiche comunitarie, con i relativi importi:

2009: + 500.000.

- 3. 82.** Misiti, Messina, Leoluca Orlando, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670), con i relativi importi:

2009: + 400.000;

2010: + 400.000;

2011: + 400.000.

- 3. 76.** Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione « L'Italia l'Europa e nel mondo, Programma « cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali », legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 300.000;
2010: + 300.000;
2011: + 300.000.

3. 71. Maran, Fassino, Tempestini, Corsini, Barbi, Narducci, Duilio, Mogherini, Rebesani, Sarubbi, Farinone, Pezzotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, con l'esclusione di quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, a 270 milioni di euro per l'anno 2010 e a 290 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi

assicurativi (1.5.6 – investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 250.000;
2010: 270.000;
2011: 290.000.

* **3. 5.** XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella, con l'esclusione di quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, a 270 milioni di euro per l'anno 2010, e a 290 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e la seguente voce Decreto legislativo n. 102 del 2004, ART. 15, comma 2, primo periodo: fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (u.p.b. 1.5.6. – cap. 7439), con i relativi importi:

2009: + 250.000;
2010: + 270.000;
2011: + 290.000.

* **3. 67.** Polledri, Pini, Rainieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, con l'esclusione di quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, a 270 milioni di euro per l'anno 2010, e a 290 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e la seguente voce Decreto legislativo n. 102 del 2004, ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (u.p.b. 1.5.6 – cap. 7439), con i relativi importi:

2009: + 250.000;

2010: + 270.000;

2011: + 290.000.

* **3. 95.** Pini, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *la seguente Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *il Programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7429 – settore 21) *con i relativi importi:*

2009: 240.000;
2010: 200.000;
2011: 200.000.

3. 57. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, con l'esclusione di quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2009, a 250 milioni di euro per l'anno 2010, e a 250 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *il Programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, *lo stato di previsione del* Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, *e la seguente voce* Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (u.p.b. 1.5.6 – cap. 7439), *con i relativi importi:*

2009: +230.000;
2010: +250.000;
2011: +250.000.

3. 14. Antonio Pepe, Patarino, Porcu.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 230 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38: ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 230.000.

3. 16. Rota, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Razzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, con l'esclusione di quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e la seguente voce Decreto legislativo n. 102 del 2004, ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (u.p.b. 1.5.6 – cap. 7439), con i relativi importi:

2009: +230.000.

3. 38. Rainieri, Negro, Simonetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

a) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Ricerca ed innovazione »;

b) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », programma « Presidenza del Consiglio dei ministri », Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

c) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Soccorso civile »;

d) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

e) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Politiche previdenziali »;

f) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della

disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato;

g) voce « Ministero degli affari esteri », missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

h) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo »;

i) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Ricerca ed innovazione »;

l) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

m) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

n) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Politiche per il lavoro »;

o) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoonosologico », Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

p) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;

q) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

r) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Istruzione universitaria »;

s) voce « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 220.000;

2010: 200.000;

2011: 200.000.

3. 6. XIII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e

Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire il seguente stato di previsione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la seguente Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, e la seguente voce Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7429 – settore 21) con i seguenti importi:

2009: 220.000;
2010: 200.000;
2011: 200.000.

3. 62. Oliverio, Zucchi, Trappolino, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Ghizzoni, Cesare Marini, Carella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

3. 42. Misiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010

e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni « ricerca e innovazione », « Tutela della salute », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma «programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale» legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», ART. 20, comma 8:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

- 3. 24.** Miotto, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burtone, D'Incecco, Mosella, Lenzi, Murer, Sbröllini, Livia Turco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla mis-

sione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni « L'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Missione tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici; programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, legge n. 163 del 1985 nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

3. 2. VII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « l'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, legge n. 163 del 1985 nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

3. 27. De Biasi, Ginefra, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C con l'esclusione della voce relativa alla legge n. 163 del 1985 in materia di spettacolo, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, a 150 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 250 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 163 del 1985 – Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 250.000.

3. 78. Giulietti, Zazzera, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 100.000.

3. 69. Comaroli, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Caparini, Stefani, Fava.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 100 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da

ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « L'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla tabella C sostegno all'editoria – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: + 100.000.

3. 28. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 150 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente alla tabella B, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *con i seguenti importi:*

2009: + 150.000.

3. 51. Tidei, Carella, Meta, Morassut.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 142.300 milioni di euro per l'anno 2009, di 142.300 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « l'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla tabella C sostegno all'editoria – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

3. 29. Enzo Carra.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente, esclusa la voce relativi al decreto legislativo n. 204 del 1998, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C sono ridotti in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa pari a 102 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: D. Lgs. n. 204 del 1998 – Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

3. 94. Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ART. 11, comma 1 (3.1.2 – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 100.000;
2010: + 100.000;
2011: + 100.000.

3. 19. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Economia, legge n. 183 del 1989, e decreto-legge 398/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561):

2009: + 100.000;
2010: + 100.000;
2011: + 100.000.

3. 20. Cambursano, Borghesi, Piffari, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, sono ridotti in maniera lineare, in modo da

assicurare una minore spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma: infrastrutture portuali ed aeroportuali, lo stato di previsione Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce: Legge n. 296 del 2006 – ART. 1, comma 923 con i relativi importi:

2009: + 100.000.

3. 75. Di Pietro, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 88,475 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

a) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Ricerca ed innovazione »;

b) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri », programma « Presidenza del Consiglio dei ministri », Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

c) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Soccorso civile »;

d) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

e) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Politiche previdenziali »;

f) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della

disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato;

g) voce « Ministero degli affari esteri », missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

h) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo »;

i) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Ricerca ed innovazione »;

l) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

m) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

n) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Politiche per il lavoro »;

o) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoonofilattico », Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

p) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;

q) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

r) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Istruzione universitaria »;

s) voce « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire le seguenti voci: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):

ART. 1, commi 1058 e 1059: Somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (1.5.6 Investimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2009: 48.594;

ART. 1, comma 1060: Somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2009: 31.789;

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

ART. 4, comma 31: Ammortamento mutui contratti agli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto (1.5.6 – Investimenti – cap. 7450):

2009: 8.092.

3. 7. La XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma

2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 88,475 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio inter-

nazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire il seguente stato di previsione Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali la seguente: Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, e le seguenti voci:

legge n. 296 del 2006, ART. 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investi-

menti – cap. 7438 settore n. 21) con i relativi importi:

2009: 48.594;

legge n. 296 del 2006, ART. 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21) con i relativi importi:

2009: 31.789;

legge n. 135 del 1997, ART. 1, comma 3 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7450) con i relativi importi:

2009: 8.092.

3. 61. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Cesare Marini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 83.094.000 euro per l'anno 2009, 100.445.000 euro per l'anno 2010, 173.805.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, Programma sostegno all'editoria, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3. – oneri comuni di parte corrente – cap. 2183 – 11.2.8. – oneri comuni di conto capitale – cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 83.094;

2010: + 100.445;

2011: + 173.805.

3. 66. Marchignoli, Albonetti, Marchioni.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla Tabella D aggiungere la seguente voce: Legge n. 296 del 2006 – ART. 1, comma 1008 – Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia:

2009: + 80.000.

3. 74. Di Pietro, Di Giuseppe, Barbato, Mura, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e

Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs.

502/1992; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « l'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente alla tabella C, ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, *missione* ricerca e innovazione, *programma* ricerca scientifica e tecnologica di base, decreto legislativo n. 204 del 1998, disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 – investimenti – cap. 7236), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 70.000;
2010: + 70.000;
2011: + 70.000.

3. 33. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli, Picierno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C con l'esclusione della voce relativa alla legge n. 537 del 1993 in materia di università sono ridotti in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di

euro per l'anno 2009, a 726 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 800 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 – ART. 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università », apportare le seguenti modifiche:

2009: + 60.000;
2010: + 726.000;
2011: + 800.000.

3. 80. Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma: Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce: Legge n. 244 del 2007.

ART. 2, comma 278 – avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (1.7.6. – investimenti – cap. 7472) *con i relativi importi:*

2009: + 55.000.

3. 72. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Cambursano, Donadi.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla mis-

sione « Ricerca e innovazione » del D.Lgs. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 50.000;

2010: + 50.000;

2011: + 50.000.

3. 52. Tidei, Carella, Meta, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze – missione giovani e sport, decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;

2010: + 50.000;

2011: + 50.000.

3. 18. Borghesi, Cambursano, Mura, Pagnano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alle missioni « ricerca e innovazione », « Tutela della salute », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca innovazione, « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico » Decreto legislativo n. 502 del 1992 « Riordino della disciplina in materia sanitaria », ART. 12 Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione » apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

3. 25. Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burtone, D'Incecco, Miotto, Mosella, Lenzi, Murer, Sbroliini, Livia Turco.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 50 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: Legge n. 521 del 1988, Misure di potenziamento delle Forze Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio.

3. 15. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 48.594.186 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):

ART. 1, commi 1058 e 1059: Somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2009: 48.594,186.

3. 8. La XIII Commissione.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 48,594 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

a) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Ricerca ed innovazione »;

b) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri », programma « Presidenza del Consiglio dei ministri », legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

c) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Soccorso civile »;

d) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

e) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Politiche previdenziali »;

f) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato;

g) voce « Ministero degli affari esteri », missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

h) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo »;

i) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Ricerca ed innovazione »;

l) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

m) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

n) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Politiche per il lavoro »;

o) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

p) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », legge n. 440 del 1997 e

legge n. 144 del 1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;

q) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

r) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Istruzione universitaria »;

s) voce « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):

ART. 1, commi 1058 e 1059: Somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2009: 48.594.

3. 9. La XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 48,594 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire il seguente stato di previsione: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, e la seguente voce: legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irrigua nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21), con i relativi importi:

2009: + 48.594.

3. 60. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla mis-

sione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 45.000;
2010: + 45.000;
2011: + 45.000.

* **3. 36.** Misiani, Fiano, Pizzetti, Peluffo, Sanga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 45.000;

2010: + 45.000;

2011: + 45.000.

* **3. 50.** Carella, Meta, Amici, Morassut, Pompili, Gasbarra, Tidei.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui la comma

2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 44 milioni di euro per l'anno 2009, di 55 milioni di euro per l'anno 2010 e di 85 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da

ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « L'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione

« tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla missione Fondi da ripartire, al programma Fondi da assegnare, alla Legge n. 440 del 1997 e alla Legge n. 144 del 1999 (Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 44.000;

2010: + 55.000;

2011: + 85.000.

3. 26. Ghizzoni, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 20 milioni di euro per l'anno 2009, di 40 milioni di euro per l'anno 2010, e di 60 milioni di euro per l'anno 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 20.000;

2010: + 40.000;

2011: + 60.000.

3. 48. Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui la comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 40 milioni di euro l'anno 2009, di 45 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi co-

stituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n.385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alle missioni « L'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla tabella C, missione istruzione universitaria, programma diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 147 del 1992, modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2, Cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 45.000;
2011: + 100.000.

3. 30. Picierno, Ghizzoni, Bachelet, Nicolas, Mazarella, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, con l'esclusione della voce relativa alla legge n. 147 del 1992, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua

pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, a 45 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 70 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce legge n. 147 del 1992 – Diritto agli studi universitari, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 40.000;

2010: + 45.000;

2011: + 70.000.

3. 83. Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 31.789.315 per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *Missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007): ART. 1, comma 1060: Somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2010: 31.789,315.

3. 10. La XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 40 milioni di euro l'anno 2009 ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 40.000.

3. 37. Esposito, Misiani, Portas, Boccuzzi, Giorgio Merlo, Calgaro, Verneti, Rosomando, Lovelli, Fiorio, Lucà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 35 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – missione ricerca e innovazione – decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo da destinare ad attività

di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 35.000;

2010: + 35.000;

2011: + 35.000.

3. 17. Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 31,789 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

a) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Ricerca ed innovazione »;

b) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri », programma « Presidenza del Consiglio dei ministri », Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

c) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Soccorso civile »;

d) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

e) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Politiche previdenziali »;

f) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato;

g) voce « Ministero degli affari esteri », missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

h) voce « Ministero dell'economia e delle finanze », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « Sostegno al settore agricolo »;

i) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Ricerca ed innovazione »;

l) voce « Ministero dello sviluppo economico », missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

m) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

n) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Politiche per il lavoro »;

o) voce « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria;

p) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;

q) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Ricerca e innovazione », programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base », Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

r) voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca », missione « Istruzione universitaria »;

s) voce « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali », missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007): ART. 1, comma 1060: Somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (1.5.6 – Investimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2009: 31.789.

3. 11. La XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2009 pari a 31,789 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n.385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ».

Conseguentemente alla tabella D, il seguente stato di previsione Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, la seguente Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, e la seguente voce legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21) con i relativi importi:

2009: 31.789.

3. 59. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 20 milioni di euro per l'anno 2009, di 40 milioni di euro per l'anno 2010, e di 60 milioni di euro per l'anno 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e

Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ri-

cerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2009: + 20.000;
2010: + 40.000;
2011: + 60.000.

3. 35. Fiano, Misiani, Pizzetti, Sanga, Pelfuffo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la voce: Ministero dello sviluppo economico – legge finanziaria 296/2006, articolo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche (cap. 7655):

2009: + 20.000.

3. 22. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella, con l'esclusione di quelle relative al Ministero della giustizia, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b.1.7.6 – Investimenti – capitolo 7472), con i relativi importi:

2009: + 20.000.

* **3. 1.** La II Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella, con l'esclusione di quelle relative al Ministero della giustizia, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia peniten-

ziaria (u.p.b.1.7.6 – Investimenti – capitolo 7472), con i relativi importi:

2009: + 20.000.

* **3. 39.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Concia, Ciriello, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella sono ridotte in misura lineare di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel

mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'Interno, modificare gli importi come segue:

2009: + 15.000;

2010: + 15.000;

2011: + 15.000.

3. 40. Tidei, Carella, Meta, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

3. 34. Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, decreto legislativo n. 300 del 1999, riforma dell'organizza-

zione del governo – articolo 38, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

3. 21. Borghesi, Cambursano, Piffari, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni « Ricerca e innovazione », « Tutela della salute », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali ».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma, Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale legge n. 285 del 1997 « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

3. 4. La XII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2009-

2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alla missione « l'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, missione istruzione univer-

sitaria, programma diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 338 del 2000, disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, articolo 1, comma 1, interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – cap. 7273P) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

3. 31. Picierno, Ghizzoni, Bachelet, Nicolas, Mazarella, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pascuale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni « Ricerca e innovazione », « Tutela della salute », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche previdenziali ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma « programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale » Legge n. 285 del 1997, « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

3. 23. Sbröllini, Livia Turco, Bossa, Binetti, Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Burtone, D'Incecco, Miotto, Mosella, Lenzi, Murer.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009 ».

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, il programma: Sviluppo della mobilità locale, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce Legge n. 244 del 2007 – art. 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. – Investimenti – cap 7411) con i relativi importi:

2009: + 10.000.

3. 73. Di Pietro, Misiti, Favia, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 8.092.543 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici produzione: Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004): – Art. 4, comma 31: Ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto (1.5.6 – Investimenti – cap. 7450):

2009: + 8.092,543.

3. 12. XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 8

milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 10 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Comunicazioni »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Turismo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Giovani e Sport »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel

mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » programma « Sostegno al settore agricolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, relativo alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo », « Ricerca e innovazione », « istruzione scolastica », « istruzione universitaria » e « fondi da ripartire »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Ricerca e innovazione », quelle relative alla missione « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », e quelle relative alla missione « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, missione ricerca e innovazione, programma ricerca scientifica e tecnologica di base, Legge n. 549 del 1995, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1, comma 43 contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 – cap. 1261), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 8.000;
2010: + 8.000;
2011: + 10.000.

- 3. 32.** Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Ginefra, Lolli, Picierno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, di cui alla Tabella C, con l'esclusione della voce relativa alla legge n. 338 del 2000, sono ridotti in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 7 milioni di euro per l'anno 2009, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 13 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: « legge n. 338 del 2000 – Alloggi e residenze per studenti universitari », apportare le seguenti modifiche:

2009: + 7.000;
2010: + 7.500;
2011: + 13.000.

- 3. 79.** Zazzera, Giulietti, Cambursano, Borghesi, Di Giuseppe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione della voce relativa alla legge n. 287 del 1990, come determinate dalla Tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 7 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: « legge n. 287 del 1990 – Articolo 10, comma 7 – Finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato », apportare le seguenti modifiche:

2009: + 7.500;
2010: + 7.000;
2011: + 10.000.

- 3. 90.** Borghesi, Donadi, Cambursano, Ciamadoro, Scilipoti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2-ter. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati. Il Ministro dell'economia è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Amministrazione/Disposizione normativa	Codice UPB	Denominazione CAP	Cap.	Descrizione UPB	Integrazione 2008-2009
MINISTERO DELL'INTERNO					
Legge 23 settembre 1993, n. 379	04.01.02.02	Contributo ordinario a favore dell'Unione Italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	04.01.02.02	Contributo compensativo	2316/2	Protezione e assistenza sociale	259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.02	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/6	Protezione e assistenza sociale	43.995
MINISTERO DELLA SALUTE					
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.10	Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità	4401	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	234.614
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI					
Legge 25 novembre 1999, n. 452	02.01.01.00	Spese per il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di Ancona	1308	Funzionamento	20.132
Legge 13 novembre 2002, n. 260	06.01.02.01	Contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi « Regina Margherita »	3631/01	Enti ed attività culturali	502.826
Legge 3 agosto 1998, n. 282	06.01.03.01	Centro Nazionale per il Libro Parlato	3631/03	Enti ed attività culturali	275.918
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE					
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.03	Contributo per le attività di ricerca e di coordinamento della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	3524	Interventi integrativi disabili	173.832

3. 13. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare di 1,138 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » programma « Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alla missione « istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 4.2.3.7 – cap. 7490):

2009: + 1.138;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

3. 53. Rosato, Cuperlo, Strizzolo, Maran.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare di 1,138 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » programma « Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e

Presidenza del Consiglio dei ministri » Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Soccorso civile »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Politiche previdenziali »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Fondi da ripartire » Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca, relativo alla missione « istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione « Casa e assetto urbanistico ».

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica Ministero dello sviluppo economico, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 aree depresse – cap. 7380):

2009: + 1.138;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

3. 55. Maran, Strizzolo, Rosato, Cuperlo.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Ulteriori interventi nel settore tributario).

1. Alla lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: « anni » inserire le seguenti: « e gli anziani a carico ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 20.000;

2010: — 20.000;
2011: — 20.000.

3. 01. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Sostegno al merito sportivo).

1. Per il sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine dell'Italia nel mondo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO);

b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;

c) contributi per attività relative alla formazione e all'inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;

d) contributi per studi e ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l'integrazione socio-professionale *post* car-

riera agonistica di atlete ed atleti, anche in un'ottica di pari opportunità;

e) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell'integrazione professionale *post* carriera degli atleti di vertice.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: — 3.000;
2010: — 3.000;
2011: — 3.000.

3. 02. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *l-bis* è abrogata.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — *(Detrazioni per adozione internazionale).* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5.000 euro per ciascuna procedura. ».

3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

« *m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. ».

4. Il comma 152 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: — 37.620;
2010: — 37.620;
2011: — 37.620.

3. 03. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Iniziative in favore dei nuclei familiari con neonati).

1. Al fine di individuare la migliore dieta terapeutica è riconosciuto un *bonus* di 200 euro per il 2009 per ogni nucleo familiare in cui sia presente un neonato affetto da allergia alle proteine del latte vaccino per comprare confezioni di prova di latte artificiale che garantiscano almeno cinque pasti.

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-ter*) inserire la seguente:

« *c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di latte artificiale per bambini, fino ad un massimo di 500 euro e fino al compimento del primo anno di età; ».

3. Al fine di accertare i prezzi al dettaglio del latte artificiale, in relazione ai prezzi praticati nei diversi paesi dell'Unione europea, è istituita una apposita commissione di scopo presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che entro sei mesi dall'entrata in vigore presenta una relazione al Parlamento.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2009.

3. 04. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Ulteriori interventi nel settore tributario).

1. All'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

« *i-septies-bis*) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 2.100 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 50.000;
2010: – 50.000;
2011: – 50.000.

3. 05. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

1. All'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: « lingua » inserire le seguenti: « , e della cultura italiana nonché dei fondamenti di educazione civica ».

3. 06. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

1. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato agli emigrati italiani che intendono fare rientro in Italia.

3. 07. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi nel settore tributario).

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-quinquies*) inserire la seguente:

« *i-quinquies-bis*) le spese, fino ad un importo massimo di 210 euro, sostenute per l'iscrizione, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di lingua straniera e per l'acquisto del necessario materiale didattico ».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2009.

3. 08. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Impianti fotovoltaici).

1. Ai fini del contenimento della spesa energetica negli istituti e nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2009, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

3. 09. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Edilizia scolastica).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 625, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2009, di cui 10 destinati a interventi di ammodernamento tecnologico nelle scuole.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 25.000;

2010: – 25.000;

2011: – 25.000.

3. 010. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Edilizia scolastica).

1. Nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è data priorità agli edifici scolastici situati nei territori con alta dispersione scolastica.

3. 011. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Incarichi a docenti universitari).

1. Fermo restando quanto diversamente previsto dagli statuti e dai regolamenti dei singoli atenei, la Pubblica Amministrazione e gli enti locali possono affidare incarichi didattici o scientifici nei settori di competenza ovvero, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la

direzione di propri uffici e dipartimenti a tempo determinato, comunque non superiore a cinque anni, a ricercatori e docenti universitari di ogni ordine e grado, compresi quanti in corso di conferma nel ruolo i cui termini vengono sospesi fino al termine dell'incarico, senza che con ciò, considerata la natura peculiare e non subordinata della docenza universitaria, si configuri l'incompatibilità di un doppio impiego e con questa l'obbligo di un collocamento in aspettativa che potrà essere richiesta solo qualora il senato accademico, sentite le facoltà di afferenza, ritenga l'incarico pubblico proposto incompatibile per tipologia o impegno con l'attività didattica obbligatoria del docente.

2. Il docente dovrà comunque richiedere ed ottenere il nulla osta preventivo del senato accademico del proprio ateneo che, sentita la facoltà di afferenza, potrà motivatamente negarlo qualora ravvisi una evidente incompatibilità per tipologia, materia ed impegno dell'incarico pubblico offerto con l'impegno universitario del docente che comunque, ottenuto il nulla osta, dovrà porsi in regime a tempo definito nell'impegno universitario, dimettersi da ogni carica di direzione universitaria ed essere escluso per il periodo dell'incarico pubblico dall'elettorato passivo per qualunque incarico, commissione o rappresentanza universitaria.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme di legge o regolamentari della pubblica amministrazione e/o gli enti locali in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

3. 012. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Edilizia penitenziaria).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è altresì destinata al riutilizzo degli edifici dismessi.

3. 013. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane).

1. Per l'attuazione di un programma triennale di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane, anche tramite interventi di sostituzione edilizia e recupero delle periferie degradate, è istituito un apposito Fondo con un dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse annualmente assegnate al Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione o la sostituzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Nell'attuazione degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri:

a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;

b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;

c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;

d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;

e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, della forma urbana, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;

f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive;

g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;

h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;

i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;

l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di 500 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, 2011.

3. 014. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Recupero e valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione).

1. Per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architetto-

nico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Ai fini del presente articolo, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città o nucleo di fondazione, i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva.

3. I comuni provvedono all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare.

4. Unitamente all'individuazione di cui al comma 3, da effettuare di intesa con le soprintendenze competenti, i comuni elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali con la relativa documentazione.

5. Sulla base delle proposte formulate dai comuni, il Ministro per i beni e le attività culturali individua, con proprio decreto, gli interventi finalizzati:

a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione e dei quartieri sorti nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;

b) al risanamento, al recupero e al restauro del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di preservarne l'identità definita dal rapporto con il territorio;

c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione;

d) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;

e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

6. Per il recupero, la valorizzazione, la ricerca e la divulgazione scientifica e didattica del patrimonio storico e culturale delle città e dei nuclei di fondazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a favore del Centro studi per l'architettura razionalista, con sede a Roma presso l'EUR spa.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 200 milioni per gli anni 2009, 2010, 2011.

3. 015. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per la ricerca sul nucleare pulito o da fusione).

1. Al fine di consentire la transizione a sistemi energetici improntati alla sostenibilità ambientale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo sul nucleare pulito o da fusione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinato a finanziare progetti di ricerca e formazione per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 50.000;

2010: – 50.000;

2011: – 50.000.

3. 016. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per la realizzazione di aree verdi in zone urbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e di tutelare la biodiversità, gli interventi previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: – 2.000;

2010: – 2.000;

2011: – 2.000.

3. 017. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).

1. Alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni » inserire le seguenti: « e dagli enti gestori delle aree naturali protette. »;

b) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « con le aree verdi » inserire le seguenti: « e di attraversamento delle stesse »;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « Gli enti locali, le loro associazioni » inserire le seguenti: « e gli enti gestori delle aree naturali protette ».

3. 018. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Promozione dello sport).

Al fine di sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive e della diffusione dei principi di lealtà nelle competizioni sportive, il fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

3. 019. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. L'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

3. 020. Marsilio, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Disaccantonamento di somme destinate ad interventi di assistenza sociale).

1. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi del disposto dell'articolo unico, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previdenziali di base di cui all'elenco allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati.

2. Il Ministro dell'economia provvederà con proprio decreto ai conseguenti provvedimenti attuativi.

ALLEGATO

Amministrazione/Disposizione normativa	Codice UPB	Denominazione CAP	Cap.	Descrizione UPB	Integrazione 2008-2009
MINISTERO DELL'INTERNO					
Legge 23 settembre 1993, n. 379	04.01.02.02	Contributo ordinario a favore dell'Unione Italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	289.128
Legge 12 gennaio 1996, n. 24	04.01.02.02	Contributo compensativo	2316/2	Protezione e assistenza sociale	259.688
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.02	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/6	Protezione e assistenza sociale	43.995
MINISTERO DELLA SALUTE					
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.10	Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità	4401	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	234.614
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI					
Legge 25 novembre 1999, n. 452	02.01.01.00	Spese per il funzionamento del Museo Tattile Statale Omero di Ancona	1308	Funzionamento	20.132
Legge 13 novembre 2002, n. 260	06.01.02.01	Contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi « Regina Margherita »	3631/1	Enti ed attività culturali	502.826
Legge 3 agosto 1998, n. 282	06.01.03.01	Centro Nazionale per il Libro Parlato	3631/3	Enti ed attività culturali	275.918
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE					
Legge 28 agosto 1997, n. 284	04.01.02.03	Contributo per le attività di ricerca e di coordinamento della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	3524	Interventi integrativi disabili	173.382

3. 021. Marsilio.